

Repubblica Italiana
*Commissariato del Governo
 per la Provincia di Bolzano*



Republik Italien
*Regierungskommissariat
 für die Provinz Bozen*

Bolzano, 29 settembre 2025
 Divisione EL Prot. N. 48879
 Risposta a nota
 Allegati 1

Bozen, 29. September 2025
 Abteilung EL Prot.-Nr. 48879
 Bezug
 Beilagen 1

OGGETTO: Elezioni comunali a Stelvio del 9.11.2025
 - Adempimenti preparatori del
 procedimento elettorale - Propaganda
 elettorale

BETRIFFT: Gemeindewahlen in Stilfs am 9.11.2025 -
 Vorbereitende Amtshandlungen -
 Wahlwerbung.

Al Vicesindaco
 del Comune di
STELVIO

An den Vizebürgermeister
 der Gemeinde
STILFS

Al Sig, PRESIDENTE della
 Sottocommissione Elettorale Circondariale di
SILANDRO

An den Herren PRÄSIDENTEN der
 Bezirkswahlunterkommission
SCHLANDERS

e, per conoscenza

und zur Kenntnisnahme:

Alla QUESTURA di
BOLZANO

An die QUÄSTUR
BOZEN

Al Comando Provinciale CARABINIERI
BOLZANO

An das Provinzialkommando der
 CARABINIERI
BOZEN

Alla
 REGIONE AUTONOMA TRENTO-ALTO
 ADIGE
 Ripartizione II
 Ufficio Enti locali, elettorale e competenze
 ordinamentali
TRENTO

An die
 AUTONOME REGION TRENTO -
 SÜDTIROL
 Abteilung II
 Amt für örtliche Körperschaften, Wahlen und
 Ordnungsbefugnisse
TRIENT

In vista delle consultazioni comunali di
 domenica 9 novembre 2025 si ritiene opportuno
 fornire alcune indicazioni concernenti la fase di
 preparazione delle candidature.

Hinsichtlich der bevorstehenden
 Gemeindewahlen, am Sonntag, den 9. November
 2025, werden einige Hinweise vor allem mit
 Bezug auf die Kandidatureinbringung,
 geliefert.

***Divieto per le pubbliche amministrazioni di
 svolgere attività di propaganda (art. 29, comma***

***Verbot der Propagandatätigkeit für die
 öffentlichen Verwaltungen (Art. 29 Abs.6 Gesetz***



Repubblica Italiana
*Commissariato del Governo
per la Provincia di Bolzano*

Republik Italien
*Regierungskommissariat
für die Provinz Bozen*

-2-

6, della legge 25 marzo 1993, n. 81).

Nr. 81 vom 25. März 1993)

Ai sensi della normativa citata, **nei trenta giorni antecedenti l'inizio della campagna elettorale, e cioè dal 10 ottobre 2025, e per tutta la durata della stessa**, è fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di propaganda di qualsiasi genere, ancorché inerente alla loro attività istituzionale.

Tanto premesso, si precisa che l'espressione "pubbliche amministrazioni" deve essere intesa in senso istituzionale, riguardando gli organi che rappresentano le singole amministrazioni e non i singoli soggetti titolari di cariche pubbliche, i quali, se candidati, possono compiere, da cittadini, attività di propaganda al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sempre che, a tal fine, non vengano utilizzati mezzi, risorse, personale e strutture assegnati alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle loro attività.

Per quanto riguarda l'ambito oggettivo del divieto, sanzionato ai sensi del comma 5 dello stesso articolo 29 della legge n. 81/93, si ritiene che esso trovi applicazione per tutte le forme di comunicazione e non solo per quelle realizzate attraverso i mezzi radiotelevisivi e la stampa.

In tale contesto normativo, sono certamente consentite le forme di pubblicizzazione necessarie per l'efficacia giuridica degli atti amministrativi. Si ritiene inoltre che siano da ritenere lecite le attività di comunicazione svolte in forma impersonale e le attività aventi carattere di indispensabilità per l'assolvimento delle funzioni proprie dell'organo e, in ogni caso, si ravvisa l'opportunità di fare affidamento sui doveri di equilibrio e di correttezza degli amministratori, sia nella scelta dei contenuti che delle forme della comunicazione.

Delimitazione ed assegnazione di spazi per le

In den dreißig Tagen vor Beginn der Wahlkampagne, also ab dem 10. Oktober 2025 und bis zum Abschluss derselben, ist im Sinne der erwähnten Bestimmungen allen öffentlichen Verwaltungen jedwede Propagandatätigkeit untersagt, auch wenn diese deren institutionelle Tätigkeit betrifft.

All dies vorausgeschickt, wird präzisiert, dass die Formulierung „öffentliche Verwaltung“ im institutionellen Sinn auszulegen ist und nicht in Bezug auf die einzelnen Personen als Träger eines öffentlichen Amtes, die ihre Wahlwerbung außerhalb der Ausübung ihrer institutionellen Funktionen sehr wohl ausüben können, natürlich ohne dabei Mittel, Ressourcen, Personal und Einrichtungen in Anspruch zu nehmen, die ihnen von den betreffenden Verwaltungen zur Ausübung ihrer Amtszuständigkeiten zugewiesen wurden.

Was den im Sinne von Absatz 5 desselben Art. 29, Gesetz 81/1993 geahndeten objektiven Anwendungsbereich des Verbots anbelangt, wird erachtet, dass dieser für alle Formen der Kommunikation greift, und nicht nur für jene die über TV, Radio oder Presse stattfinden.

In diesem Zusammenhang sind selbstverständlich all jene Formen von Veröffentlichungen zur Rechtskraft von Verwaltungsakten gestattet. Auch werden Kommunikationstätigkeiten als rechtmäßig erachtet, die als Behörde und nicht als Person erfolgen, sowie jene, die für die Erfüllung der behördeeigenen Aufgaben als unentbehrlich gelten. Es erscheint auf jeden Fall angebracht, auf die Pflicht der Ausgewogenheit und Aufrichtigkeit der Verwalter, sowohl in der Wahl der Inhalte als auch der Formen der Kommunikation, zu verweisen.

Abgrenzung und Zuweisung der



Repubblica Italiana
*Commissariato del Governo
per la Provincia di Bolzano*

Republik Italien
*Regierungskommissariat
für die Provinz Bozen*

-3-

affissioni di propaganda elettorale (legge 4 aprile 1956, n. 212, come modificata dalla legge 24 aprile 1975 n. 130 e dalla lettera h) comma 400 art. 1 della legge 27.12.2013 n. 147)

Anschlagflächen für die Wahlwerbung (Gesetz Nr. 212 vom 4. April 1956 in der abgeänderten Fassung des Gesetzes Nr. 130 vom 24. April 1975 und lit.h) Abs.400 Art. 1 Gesetz Nr. 147 vom 27.12.2013)

Le giunte comunali, **dal 33° al 30°** giorno antecedente quello della votazione (nella circostanza, **da martedì 7 ottobre a venerdì 10 ottobre 2025**), dovranno stabilire e delimitare – in ogni centro abitato con popolazione superiore a 150 abitanti e distintamente per ciascuna elezione che avrà luogo nella stessa data - gli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale dei partiti o gruppi politici che parteciperanno alle elezioni con liste di candidati.

Le SS.LL. dovranno provvedere all'assegnazione di sezioni dei predetti spazi – alle liste di candidati partecipanti alle consultazioni, entro due giorni dalla ricezione delle comunicazioni sull'ammissione delle candidature.

Pertanto, la Sottocommissione elettorale circondariale, organo preposto all'esame delle candidature dovrà comunicare immediatamente le proprie decisioni al Comuni interessato, al fine di consentire la tempestiva assegnazione degli spazi e dar modo agli interessati di eseguire le affissioni quanto prima.

Per ciò che concerne i comuni fino a 15.000 abitanti, si precisa che al candidato alla carica di Sindaco non spetta uno spazio distinto da quello assegnato alle liste che lo presentano o alle quali è collegato.

Per quanto riguarda gli ulteriori adempimenti in materia di propaganda elettorale e di comunicazione politica, si fa rinvio alle istruzioni contenute nella precedente circolare n. 17847EL del 2 aprile 2025 (allegata alla presente).

Es obliegt den jeweiligen Gemeindeausschüssen zwischen dem **33. und 30.** Tag vor dem eigentlichen Wahltag (also zwischen **Dienstag, 7. Oktober und Freitag, 10. Oktober 2025**) - für jede Ortschaft mit mehr als 150 Einwohnern, separat für die jeweiligen am selben Tag stattfindenden Wahlen – die Anschlagflächen für die Wahlwerbung der Parteien oder politischen Gruppierungen, die sich mit Kandidatenlisten an den anberaumten Wahlen beteiligen, zu bestimmen und genau festzulegen.

Sie haben - binnen zwei Tagen nach Eingang der Mitteilung über die Zulassung der Kandidaturen - für die Zuteilung der jeweiligen Anschlagflächen an die Kandidatenlisten Sorge zu tragen.

Die mit der Prüfung der Kandidaturen betraute Bezirkswahlunterkommission, muss daher die eigenen Beschlüsse umgehend der betroffenen Gemeinde mitteilen, damit diese besagte Anschlagflächen rechtzeitig zuweisen und die Betroffenen die Plakate so bald wie möglich aushängen können.

Bitte bedenken Sie, dass in Gemeinden mit bis zu 15.000 Einwohnern, dem Bürgermeisterkandidaten kein eigener Platz zusteht; er nutzt dieselbe Anschlagfläche der Liste die ihn als Kandidaten stellt oder des Listenbündnisses.

Mit Bezug auf die weiteren Obliegenheiten für die Wahlwerbung und politische Berichterstattung, wird auf die Anleitungen des Rundschreibens Nr. 17847/EL vom 2. April 2025 (siehe Anhang) verwiesen.



Repubblica Italiana
*Commissariato del Governo
per la Provincia di Bolzano*

Republik Italien
*Regierungskommissariat
für die Provinz Bozen*

-4-

A tale riguardo si comunica che la c.d. campagna elettorale inizia il trentesimo giorno antecedente quello della votazione, e quindi **venerdì 10 ottobre 2025.**

In diesem Zusammenhang teilen wir mit, dass die sog. Wahlkampagne am dreißigsten Tag vor dem Wahltag, also am **Freitag, 10. Oktober 2025**, beginnt.

p.IL COMMISSARIO DEL GOVERNO – i.A. DES REGIERUNGSKOMMISSÄRS
Il Viceprefetto Vicario – Der Präfektstellvertreter

(Toth)

MTH/SS/Cc

Repubblica Italiana
Commissariato del Governo
per la provincia di Bolzano



Republik Italien
Regierungskommissariat
für die Provinz Bozen

Bolzano, 2 aprile 2025
Divisione EL prot. n. 17847
Risposta a nota n. del
Allegati 4

Bozen, 2. April 2025
Abteilung Wahlamt Prot. Nr. 17847
Bezug
Anhänge 4

OGGETTO: DISCIPLINA DELLA PROPAGANDA
ELETTORALE PER LE ELEZIONI
COMUNALI DEL 4 MAGGIO 2025.

Betreff: REGELUNG DER WAHLWERBUNG FÜR DIE
GEMEINDEWAHLEN AM 4. MAI 2025.

Ai Sindaci
dei Comuni della Provincia
interessati alle elezioni
LORO SEDI

An die Bürgermeister/-innen der Südtiroler
Gemeinden in denen die Wahlen stattfinden
AMTSSITZ

Ai Partiti e movimenti politici
LORO SEDI

An die Parteien und politischen Bewegungen
DEREN SITZ

Al Signor Questore
BOLZANO

An den Quästor
BOZEN

Al Signor Comandante Provinciale Carabinieri
BOLZANO

An den Provinzialkommandanten
der Carabinieri
BOZEN

Al Signor Comandante
Guardia di Finanza
BOLZANO

An den Provinzialkommandanten
der Finanzpolizei
BOZEN

Al Signor Comandante della
Polizia Municipale
BOLZANO

An den Kommandanten der
Stadtpolizei
BOZEN

Al Signor Comandante della
Polizia Municipale
MERANO

An den Kommandanten
der Stadtpolizei
MERAN

Al Signor Comandante della
Polizia Municipale
BRUNICO

An den Kommandanten
der Stadtpolizei
BRUNECK

Al Signor Comandante della
Polizia Municipale
APPIANO

An den Kommandanten
der Ortschaftspolizei
EPPAN



e, per conoscenza:

Alla Regione Autonoma Trentino-Alto Adige
Ripartizione II
Ufficio Elettorale
TRENTO

und zur Kenntnis:

An die Autonome Region Trentino-Südtirol
Abteilung II
Amt für Wahlen
TRIENT

Si è svolta in data odierna presso questo Commissariato del Governo la riunione di propaganda elettorale cui hanno preso parte i rappresentanti delle formazioni politiche partecipanti alle consultazioni elettorali del 4 maggio 2025, delle Amministrazioni comunali invitate e delle Forze dell'Ordine, al fine di concordare, sulla base della normativa vigente, le modalità di svolgimento della campagna elettorale.

Heute hat im Regierungskommissariat die Sitzung zu dem im Betreff erwähnten Gegenstand stattgefunden, an der die Vertreter der Parteien, die an den am 4. Mai 2025 stattfindenden Europawahlen teilnehmen, sowie der Vertreter der eingeladenen Gemeinden und der Sicherheitskräfte teilgenommen haben, um auf der Grundlage der geltenden Rechtsvorschriften die Modalitäten der Abwicklung des Wahlkampfes zu vereinbaren.

Nel corso della riunione è stato concordato quanto segue:

Dabei wurde Folgendes vereinbart:

- a) *Inizio della propaganda e riunioni elettorali: divieto di alcune forme di propaganda*

- a) *Beginn der Wahlwerbung und Wahlversammlungen: Verbot einiger Formen der Wahlwerbung*

Il trentesimo giorno antecedente quello della votazione, e quindi **venerdì 4 aprile 2025**, inizia la c. d. campagna elettorale e a partire da tale giorno, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 212/1956 e successive modifiche ed integrazioni, è vietata ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, come ad esempio quella a mezzo di cartelli, targhe, stendardi, tende, ombrelloni, globi, totem o manufatti allegorici, palloni aerostatici ancorati al suolo. Alla luce degli approfondimenti eseguiti a seguito di richieste avanzate in sede di riunione di propaganda, si specifica che, a termini di legge, sono espressamente escluse dal divieto le insegne indicanti le sedi dei partiti, in qualunque momento tali sedi vengano istituite. Non sono ammesse affissioni di altri manifesti di propaganda elettorali. È vietata ogni forma di propaganda luminosa mobile, nonché il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico.

Am dreißigsten Tag vor dem eigentlichen Wahltag, also am **Freitag, den 4. April 2025** beginnt der sog. Wahlkampf. Ab diesem Tag ist gemäß Art. 6 Gesetz Nr. 212/1956 in geltender Fassung, jede Form von Licht- oder Bildpropaganda in fester Form an öffentlichen Orten (z.B. Schilder, Zelte, Schirme, Werbekugeln oder Pappfiguren, Fesselballons, „totem“) untersagt. Aufgrund von Nachfragen in dieser Sitzung wird klargestellt, dass nach dem Gesetz Leuchtschriften an Parteisitzen ausdrücklich vom Verbot ausgenommen sind, unabhängig davon, wann diese Sitze eingerichtet wurden. Andere Wahlpropagandaplakate dürfen nicht angebracht werden. Verboten ist auch jede Form von mobiler Leuchtpropaganda und das Verteilen oder Abwerfen von Flugblättern auf oder über öffentlichen Plätzen oder öffentlich zugänglichen Plätzen.

È vietata altresì l'affissione di stampati, giornali murali, manifesti ed altro materiale di propaganda elettorale al di fuori degli appositi spazi

Das öffentliche Anschlag von Druckschriften, Wandzeitungen, Plakaten und sonstiger Wahlwerbung ist nur auf den von den



a ciò destinati in ogni Comune (art. 1 Legge n. 212/1956), nonché ogni affissione o iscrizione murale o su fondi stradali, rupi, argini, palizzate, recinzioni e, a maggior ragione, su monumenti ed opere d'arte di qualsiasi genere, a tutela dell'estetica cittadina.

L'affissione, fuori degli appositi spazi, di adesivi di qualunque tipo, compresi quelli riproducenti i simboli dei partiti, è assolutamente vietata.

In occasione dell'allestimento di *stand* di propaganda elettorale non sono ammesse le affissioni verticali. Dette postazioni possono riconoscersi, durante la loro attività, mediante sobria esposizione di manifesti o di iscrizioni attinenti all'oggetto della propria propaganda. Si ricorda che le Amministrazioni comunali – dal momento dell'assegnazione degli spazi per l'affissione dei manifesti elettorali – sono tenute, per legge, a provvedere alla defissione dei manifesti affissi fuori dagli spazi autorizzati, nonché a rimuovere ogni altra affissione o scritta ovunque effettuata.

Si ricorda che in caso di violazione delle disposizioni relative all'affissione saranno applicate le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla normativa vigente (art. 15 Legge 515/93 e successive modificazioni).

Eventuali congressi o riunioni di partito che dovessero svolgersi nel periodo di campagna elettorale dovranno rispettare le disposizioni dell'art. 6 della Legge n. 212/1956 che prevede che *“dal 30° giorno precedente la data fissata per le elezioni è vietata ogni forma di propaganda luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico”* ivi compresa quindi l'esposizione di bandiere di partito così come di ogni altro materiale elettorale (stampati, manifesti, slogan e quant'altro). Potrà essere consentito un uso moderato di drappi e/o insegne esclusivamente nel luogo in cui si svolge il congresso o la riunione preannunciata.

Gemeinden dafür bestimmten Anschlagtafeln und -flächen zulässig (Art. 1 Gesetz Nr. 212/1956). Um das Stadtbild zu schützen, ist auch die Plakatierung auf Mauern und Fassaden sowie das Bemalen von Straßenbelägen, Felsen, Flussufern, Zäunen und selbstverständlich Denkmälern und Kunstwerken, verboten.

Das Anbringen von Klebeplakaten jeglicher Art, einschließlich solcher, die Parteisymbole wiedergeben, außerhalb der dafür vorgesehenen Flächen ist ebenfalls nicht gestattet.

Anlässlich der Aufstellung von Informationsständen zur Wahlwerbung ist das vertikale Plakatieren verboten. Die Informationsstände können durch schlichte Werbeplakate oder Beschriftungen auf ihre Tätigkeit aufmerksam machen.

Die Gemeinden haben per Gesetz dafür zu sorgen, dass Wahlplakate oder sonstige Anschläge oder Aufschriften, die auf nicht genehmigten Flächen angebracht werden, bereits bei der Ausweisung der Werbeflächen entfernt werden.

Bei Verstößen gegen die Plakatierungsbestimmungen finden die gesetzlich vorgesehenen Verwaltungsgeldstrafen Anwendung (Art. 15 Gesetz Nr. 515/93 in geltender Fassung).

Parteikongresse oder -tagungen während des Wahlkampfs sind unter strenger Einhaltung der Bestimmungen des Art. 6 Gesetz Nr. 212/1956 abzuhalten, wonach *„ab dem 30. Tag vor dem festgesetzten Wahltermin, jede Form von Licht- oder Bildpropaganda in fester Form an öffentlichen Orten untersagt ist“*, einschließlich Parteifahnen und sonstigem Werbematerial (Drucksachen, Plakate, Werbeslogans und dergleichen). Der dezente Einsatz von Parteibändern und/oder Parteizeichen am Austragungsort des vorher angemeldeten Kongresses oder der Tagung ist gestattet.



b) Orario dei comizi all'aperto.

Verranno tenuti fra le ore 10.00 e le ore 23.00 di tutti i giorni.

I prefestivi (il sabato) e nell'ultima settimana della campagna elettorale, l'orario di chiusura è protratto di un'ora e, cioè, sino alle ore 24.00.

Inoltre, qualora sulla stessa piazza si susseguano comizi di diversi partiti, il comizio successivo potrà svolgersi ad intervallo non meno inferiore a 30 minuti dal precedente.

Potranno altresì essere tenuti comizi nei cortili interni di fabbricati quando si sia avuto preventivamente il consenso dell'amministratore del condominio, o, in caso di mancanza di tale organo, dei singoli aventi diritto.

Non si terranno comizi di propaganda all'aperto in prossimità di ospedali, case di cura, incroci stradali, luoghi di intenso traffico, caserme, convitti e convivenze; se le predette manifestazioni avranno luogo in prossimità di mercati pubblici non dovranno intralciarne lo svolgimento e, comunque, si svolgeranno nell'osservanza delle modalità stabilite dalle Autorità comunali.

Resta escluso il contraddittorio nei comizi all'aperto. Esso potrà effettuarsi per i comizi che non si svolgano all'aperto e dovrà essere preventivamente concordato tra i partiti interessati.

Si rammenta che è fatto assoluto divieto di portare armi in tutte le pubbliche riunioni di propaganda elettorale (comizi, cortei, ecc.).

b) Uhrzeiten der im Freien stattfindenden Wahlveranstaltungen

Sie können an allen Tagen zwischen 10.00 und 23.00 Uhr abgehalten werden.

An Vorfeiertagen (Samstag) und in der letzten Wahlkampfwoche wird die Schlusszeit um eine Stunde, also bis 24 Uhr, verlängert.

Falls auf einem Platz mehrere Parteien ihre Wahlveranstaltung geplant haben, müssen zwischen der einen und der anderen mindestens 30 Minuten vergehen.

Ebenso können Wahlveranstaltungen in den Innenhöfen von Wohngebäuden erst nach vorheriger Genehmigung durch den Verwalter oder, wenn kein Verwalter bestellt ist, durch die einzelnen Eigentümer, abgehalten werden.

Wahlveranstaltungen im Freien dürfen nicht in der Nähe von Krankenhäusern, Heilanstalten, Straßenkreuzungen, Verkehrsknotenpunkten, Kasernen, Heimen und Wohngemeinschaften stattfinden. Wenn die genannten Veranstaltungen in der Nähe von öffentlichen Märkten stattfinden, dürfen sie den Ablauf dieser Märkte nicht behindern und müssen in jedem Fall nach den von den städtischen Behörden festgelegten Modalitäten ablaufen.

Bei den im Freien stattfindenden Wahlveranstaltungen sind Rede und Gegenrede nicht zulässig. Bei Wahlveranstaltungen, die nicht unter freiem Himmel stattfinden, ist die Rede und Gegenrede zulässig und muss im Voraus zwischen den betroffenen Parteien vereinbart werden.

Das Mitführen von Waffen bei Versammlungen an öffentlichen Orten (Kundgebungen, Demonstrationen, usw.) ist strengstens untersagt.



*c) Uso di locali comunali (art. 19, comma 1,
della legge 10 dicembre 1993, n. 515)*

Si ricorda che, a decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali per le consultazioni elettorali in argomento, i Comuni, sulla base di proprie norme regolamentari e senza oneri a carico dell'Amministrazione comunale, sono tenuti ad individuare e a mettere a disposizione dei partiti e dei movimenti presenti nella competizione elettorale, in misura eguale tra loro, locali di proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti.

I Signori Sindaci sono invitati a provvedere, con urgenza, a determinare, d'intesa con i rappresentanti delle formazioni politiche partecipanti alle consultazioni, il calendario relativo alle richieste di utilizzo di aree, piazze pubbliche e locali di proprietà, già predisposti per conferenze e dibattiti (possibilmente ubicati in zone centrali) ove possano tenersi i comizi e a indicare le località da escludere per particolari esigenze inerenti il traffico, lo svolgimento dei mercati, la vicinanza di ospedali o per altri validi motivi.

Le formazioni politiche daranno comunicazione dei comizi e delle riunioni elettorali che intendano organizzare, oltre che al Comune competente al rilascio della prescritta autorizzazione, anche alla Questura di Bolzano, al fine di permettere l'approntamento tempestivo dei servizi di competenza.

Le Amministrazioni comunali, d'intesa con le formazioni politiche partecipanti alla consultazione, dovranno prevedere eventuali turni per l'avvicendamento nell'uso delle aree e delle piazze pubbliche prefissate, specie per quelle più importanti. Tali turni, congiuntamente a copia delle autorizzazioni rilasciate, dovranno comunque essere tempestivamente portati a conoscenza della Questura di Bolzano.

*c) Nutzung von gemeindeeigenen Lokalen (Art.
19, Absatz 1, Gesetz Nr. 515 vom 10.
Dezember 1993)*

Ab dem Tag der Wahlausschreibung für besagte Wahlen sind die Gemeinden verpflichtet, aufgrund eigener Verordnungen und ohne Kosten für die Gemeindeverwaltung, den am Wahlkampf teilnehmenden Parteien und Bewegungen, die gemeindeeigenen Konferenzräume oder Hörsäle, zu den gleichen Bedingungen und im gleichen Umfang zur Verfügung zu stellen.

Die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister werden ersucht, mit den wahlwerbenden Parteien die Benützung von öffentlichen Plätzen, Flächen, gemeindeeigenen Konferenzräumen bzw. Hörsälen (möglichst in zentraler Lage) für die Abhaltung von Wahlveranstaltungen möglichst frühzeitig abzustimmen und dabei auch jene Orte anzugeben, die aus besonderen (verkehrstechnischen) Gründen, wegen der Abhaltung von Märkten, wegen der Nähe zu Krankenhäusern oder aus anderen triftigen Gründen nicht benützt werden können.

Die Parteien müssen nicht nur die Gemeinde, die für die Erteilung der Genehmigung zuständig ist, sondern auch die Quästur Bozen von den geplanten Wahlveranstaltungen und -kundgebungen in Kenntnis setzen, um die rechtzeitige Bereitstellung des Ordnungsdienstes zu ermöglichen.

Die Gemeinden haben ferner im Einvernehmen mit den an den Wahlen teilnehmenden Parteien einen Zeitplan für die Benützung der öffentlichen Räume und Plätze für Wahlveranstaltungen, insbesondere der wichtigsten Plätze, festlegen. Diese sind der Quästur Bozen unter Beifügung einer Kopie der behördlichen Genehmigung unverzüglich mitzuteilen.



I comizi che non fossero previsti nei turni settimanali concordati, dovranno essere comunicati, almeno 3 giorni prima della loro data, a cura degli interessati - oltre che al Comune, al quale è affidata la funzione di coordinare le varie richieste d'uso di aree o piazze pubbliche e locali per lo svolgimento dei comizi stessi - anche alla Questura di Bolzano, al fine di consentire la predisposizione dei relativi servizi a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

d) Uso degli altoparlanti

Nel tenere presente quanto disposto con l'art. 7 della legge 24 aprile 1975, n. 130, l'uso degli altoparlanti su mezzi mobili in movimento, nei centri abitati, durante la campagna elettorale, avverrà secondo le seguenti modalità:

- gli altoparlanti potranno essere usati per il solo preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale, dalle ore 9.00 alle ore 21.30 del giorno della manifestazione e di quello precedente;

- non si potrà procedere all'impiego di altoparlanti mobili dinanzi ad ospedali, case di cura e di riposo, e se l'impiego avviene nelle adiacenze dei luoghi ove si tengono comizi la distanza dovrà essere tale da garantire il libero svolgimento dei comizi stessi, evitando ogni disturbo;

- nelle riunioni di propaganda elettorale è consentito l'uso di apparecchi amplificatori o altoparlanti sia per diffondere la viva voce dell'oratore, sia per la riproduzione sonora di discorsi, motti o inni registrati.

In proposito si rammenta che, a norma del combinato disposto del secondo comma dell'art. 7 della legge 24 aprile 1975, n. 130 e del secondo comma dell'art. 59 del regolamento d'esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada approvato con DPR. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche (art. 49 co. 4 DPR. 16 settembre 1996 n. 610), la propaganda elettorale effettuata mediante altoparlante installato su mezzi mobili è subordinata ad autorizzazione preventiva del Sindaco. Nel caso in cui la stessa si svolga sul territorio di più comuni, l'autorizzazione è rilasciata

Die Abhaltung von Wahlveranstaltungen außerhalb des vereinbarten Nutzungskalenders, muss von den Betroffenen mindestens drei Tage vor Abhaltung bei der zuständigen Gemeinde – welche für die Bearbeitung der Anträge auf Nutzung von öffentlichen Flächen, Plätzen und Räumlichkeiten für die Abhaltung von Wahlveranstaltungen zuständig ist – und bei der Quästur Bozen angemeldet werden, damit die entsprechenden Dienste zum Schutz der öffentlichen Ordnung und Sicherheit organisiert werden können.

d) Lautsprecherwerbung

Unter Berücksichtigung des Art. 7 des Gesetzes Nr. 130 vom 24. April 1975 wird die Lautsprecherwerbung mit Kraftfahrzeugen auf öffentlichen Straßen während des Wahlkampfes gemäß den nachfolgenden Modalitäten geregelt:

- die Wahlwerbung über Lautsprecher ist nur für die Bekanntmachung von Zeit und Datum der Wahlveranstaltungen in der Zeit von 9 bis 21.30 Uhr, am Tag der Veranstaltung selbst und am Vortag, zulässig.

- vor Krankenhäusern, Pflege- und Altersheimen ist Lautsprecherwerbung streng verboten. In der Nähe von Orten, an denen Wahlveranstaltungen stattfinden, ist Lautsprecherwerbung nur in einem Abstand zulässig, der die ungestörte und freie Durchführung der Veranstaltung gewährleistet.

- in Wahlveranstaltungen sind Lautsprecher und Tonverstärker zur Wiedergabe der Stimme des Redners oder von Musik, Reden, Wahlsprüchen oder Parteiliedern vom Band zulässig.

Diesbezüglich wird auf die Sammelbestimmung von Art. 7 Absatz 2 Gesetz Nr. 130 vom 24. April 1975 und Art. 59 Absatz 2 der mit DPR Nr. 495 vom 16. Dezember 1992 in geltender Fassung genehmigten Durchführungsbestimmung zur neuen StVO (Art. 49 Absatz 4 DPR Nr. 610 vom 16. September 1996) verwiesen, wonach die Lautsprecherwerbung mit Kraftfahrzeugen auf öffentlichen Straßen der vorherigen Genehmigung durch den Bürgermeister bedarf. Im Falle der Wahlwerbung auf dem Gebiet mehrerer Gemeinden ist der Präfekt der Provinz, zu der diese Gemeinden



dal Prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi. Detta forma di propaganda deve essere svolta secondo i termini e le modalità previste dal citato art. 7 della legge n. 130/1975.

e) Impiego di veicoli

Viene concordato che i mezzi recanti i simboli di partito potranno sostare negli spazi consentiti per un periodo di tempo congruo a non trasformare la sosta in propaganda fissa, espressamente vietata dalla legge.

Per il solo Comune di Bolzano tali automezzi potranno sostare previa acquisizione di apposito permesso negli spazi consentiti a prescindere dalle limitazioni connesse alle cosiddette zone colorate per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività collegate con la campagna elettorale.

Ogni formazione politica, per il tramite di un rappresentante delegato dal segretario o dal responsabile provinciale del partito/movimento politico o dei promotori dei referendum, potrà richiedere al Comando Polizia Municipale del Comune di Bolzano fino ad un massimo di 3 permessi da esporre sugli automezzi utilizzati per lo svolgimento della propaganda elettorale.

Durante le ore notturne i mezzi dovranno essere parcheggiati in luoghi non visibili al pubblico.

Per ciò che concerne l'utilizzo dei velocipedi, ai fini della propaganda dovranno essere rispettate le norme del Codice della Strada. Resta inteso che la sosta di qualsiasi tipologia di veicolo non deve assumere il carattere della propaganda fissa, espressamente vietata dalla legge.

Si rammenta che, ai sensi del Codice della Strada, il trasporto delle così dette "vele" può avvenire solo mediante l'utilizzo di autoveicoli o motoveicoli: di conseguenza, l'eventuale uso di ciclomotori verrà sanzionato.

f) Volantinaggi

Fermo restando il divieto, stabilito con l'art. 4 della legge 24 aprile 1975, n. 130, circa il lancio

gehören, für die Erteilung der Genehmigung zuständig. Diese Art der Wahlwerbung hat unter Einhaltung der Fristen und Modalitäten des besagten Art. 7 Gesetz Nr. 130/1975 zu erfolgen.

e) Wahlwerbung mit Fahrzeugen

Es wird vereinbart, dass Fahrzeuge mit den Parteizeichen auf den dafür vorgesehenen Stellplätzen nur solange abgestellt werden dürfen, wie dies erforderlich ist, um das Parken nicht zu einer gesetzlich ausdrücklich verbotenen Dauerwerbung werden zu lassen.

Lediglich in der Gemeinde Bozen können diese Fahrzeuge, nach Einholung der entsprechenden Genehmigung, an den dafür vorgesehenen Plätzen abgestellt werden, ungeachtet der Beschränkungen der sog. "Farbzonen", jedoch nur für die Zeit, die für die Durchführung der Wahlkampfaktivitäten unbedingt erforderlich ist.

Jede Partei oder Bewegung kann – durch einen von dem Obmann/der Obfrau oder dem Landesverantwortlichen der Partei/politischen Bewegung oder Anreger der Volksabstimmungen beauftragten Vertreter - bei dem Kommando der Stadtpolizei der Gemeinde Bozen bis zu 3 solcher Parkgenehmigungen beantragen, die an den für die Wahlwerbung eingesetzten Fahrzeugen anzubringen sind.

Während der Nachtstunden sind sie auf Stellplätzen abzustellen, die für die Öffentlichkeit nicht sichtbar sind.

Beim Einsatz von Fahrrädern zur Wahlwerbung sind alle Bestimmungen der Straßenverkehrsordnung zu beachten.

Es versteht sich von selbst, dass durch das Abstellen von Fahrzeugen aller Art keine Dauerwerbung betrieben werden darf, die gesetzlich ausdrücklich verboten ist.

Bitte bedenken Sie, dass gemäß StVO, die Beförderung der sog. „vele“ zu Werbezwecken, nur mit KFZ oder zwei-, drei- oder vierrädrigen Leichtkraftfahrzeugen, aber nicht mit Kleinkraftfahrzeugen bis 50 cm³ gestattet ist.

f) Flugblätter

Vorbehaltlich des Verbots, Flugblätter auf oder über öffentlichen oder der Öffentlichkeit



o il getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico, l'eventuale distribuzione di volantini nelle vicinanze di scuole, chiese e caserme, verrà effettuata senza creare intralcio agli ingressi e alle uscite degli edifici stessi.

Al fine di assicurare il miglior svolgimento della propaganda elettorale, la distribuzione dei volantini mediante apposizione degli stessi sui tergicristalli delle vetture sarà consentita in deroga ai regolamenti comunali vigenti. Resta vietata la distribuzione di volantini ai partecipanti ai comizi di altri partiti.

g) Cortei

I cortei sia di persone che di mezzi sono consentiti dalle ore 9.00 alle ore 21.30 di ogni giorno informandone i competenti organi di pubblica sicurezza.

Sono comunque esclusi i cortei (ivi compresi i passaggi delle cd. "vele"), in prossimità di piazze ove si svolgono altri comizi.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 9-bis della legge 4 febbraio 1985, n. 10, "nel giorno precedente ed in quello stabilito per le elezioni è fatto divieto anche alle emittenti radiotelevisive private di diffondere propaganda elettorale".

Si rammenta infine che:

- Nel giorno precedente ed in quello della votazione (e quindi da sabato 3 a domenica 4 maggio 2025) sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda diretta o indiretta in luoghi pubblici o aperti al pubblico, nuove affissioni di stampati e altri manifesti di propaganda (art. 9 comma 1 della legge n. 212/1956).
- Nei giorni della votazione è altresì vietata ogni forma di propaganda elettorale nel raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali. (art. 9 comma 2 della legge 212/1956)

h) Parità di accesso ai mezzi di informazione durante la campagna elettorale

Dalla data di indizione delle elezioni, per tutto l'arco della campagna elettorale, si applicano

zugänglichen Plätzen zu werfen (Art. 4 G. Nr. 130 vom 24. April 1975), müssen bei der Verteilung von Flugblättern in der Nähe von Schulen, Kirchen und Kasernen, die Ein- und Ausgänge dieser Gebäude freigehalten werden.

Um einen möglichst reibungslosen Ablauf der Wahlwerbung zu gewährleisten ist die Verteilung von Flugblättern durch Anbringung an der Windschutzscheibe von parkenden Fahrzeugen abweichend von den geltenden Gemeindeverordnungen zulässig. Die Verteilung von Flugblättern an Teilnehmer von Wahlveranstaltungen anderer Parteien ist nicht gestattet.

g) Umzüge

Aufmärsche von Fahrzeugen und Personen sind täglich von 09.00 bis 21.30 Uhr erlaubt und müssen vorher bei der Polizei gemeldet werden.

Aufmärsche (auch mit Werbefahrzeugen „vele“) in unmittelbarer Nähe von Plätzen, auf denen andere Wahlveranstaltungen stattfinden, sind untersagt.

Im Sinne des Art. 9-bis Gesetz Nr. 10 vom 4. Februar 1985 darf „am Tag vor der Wahl und am Wahltag selbst keine Wahlwerbung betrieben werden, auch nicht seitens privater Radio- und TV-Sender“.

Abschließend wird daran erinnert, dass:

- Am Tag vor der Wahl und am Wahltag selbst (also von Samstag, 3. Mai bis Sonntag, 4. Mai 2025) sind Wahlveranstaltungen, die direkte oder indirekte Wahlwerbung im öffentlichen oder öffentlich zugänglichen Raum, das erneute Anbringen von Druckschriften, Plakaten und anderem Werbematerial verboten (Art. 9 Absatz 1 Gesetz Nr. 212/1956).
- An den Wahltagen ist auch jede Art von Wahlwerbung in einem Umkreis von 200 Metern vom Eingang der Wahllokale verboten. (Art. 9 Absatz 2 des Gesetzes Nr. 212/1956).

h) Gleichberechtigter Zugang zu den Medien in der Wahlkampagne

Ab dem Tag der Wahlkundmachung gelten für die gesamte Dauer des Wahlkampfes die



le disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in materia di parità di accesso ai mezzi di informazione e di comunicazione politica.

Si richiama l'attenzione sulle prescrizioni contenute nel **provvedimento 9 aprile 2024 della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**, recante "Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della società concessionaria del pubblico servizio radiofonico, televisivo e multimediale in relazione alla nonché tribune relative alla campagna per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, indetta per l'8 e 9 giugno 2024.

i) Provvedimenti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Per le iniziative di propaganda che saranno intraprese da partiti, organismi politici, etc., anche in occasione delle consultazioni elettorali di cui all'oggetto, si richiama l'attenzione sulle prescrizioni contenute nel provvedimento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con Delibera n. 90/24/CONS del 12 aprile 2024 alle disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, fissata per l'8 e 9 giugno 2024.

j) Nuove forme di propaganda elettorale

Per quanto riguarda le nuove forme di propaganda elettorale via internet, e-mail, chiamate telefoniche, SMS e MMS, non ancora disciplinate dalla legge si richiama il provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali del 6 marzo 2014.

Si richiama infine l'attenzione delle SS.LL. sulla necessità che venga garantita un'uniforme applicazione della normativa per la parità tra tutte le forze politiche.

Si invitano pertanto le Amministrazioni comunali e gli esponenti delle formazioni politiche

Bestimmungen des Gesetzes Nr. 28 vom 22. Februar 2000 über den gleichberechtigten Zugang zu den Medien für die politische Berichterstattung zur Anwendung.

In diesem Zusammenhang wird auf die **Bestimmungen des Erlasses vom 9. April 2024 des Parlamentsausschusses für allgemeine Richtlinien und Überwachung der Rundfunk- und Fernsehprogramme** zur Regelung der politischen Kommunikation, der selbstverwalteten Nachrichten und der Informationen der konzessionierten Gesellschaft des öffentlichen Rundfunk-, Fernseh- und Multimediadienstes im Zusammenhang mit dem Wahlkampf für die Wahlen der Mitglieder des Europäischen Parlaments aus Italien, die am 8. und 9. Juni 2024 stattfinden, hingewiesen.

i) Maßnahmen der Regulierungsbehörde für Kommunikation

In Bezug auf Werbeinitiativen von Parteien, politischen Gremien usw., auch anlässlich dieser Wahlen, wird auf den Inhalt der Maßnahme der Regulierungsbehörde für Kommunikation Nr. 90/24/CONS vom 12. April 2024 über die Bestimmungen zur Umsetzung der Vorschriften auf dem Sachgebiet der politischen Berichterstattung und des gleichberechtigten Zugangs zu den Medien im Wahlkampf für die Wahl der Mitglieder des Europäischen Parlaments aus Italien, ausgeschrieben für den 8. und 9. Juni 2024 verwiesen.

j) Neue Formen von Wahlwerbung

In Bezug auf die neuen Formen der Wahlwerbung über das Internet, E-Mails, Telefonanrufe, SMS und MMS, die bislang noch nicht gesetzlich geregelt sind, wird auf die Maßnahme der Aufsichtsbehörde für den Datenschutz vom 6. März 2014 hingewiesen.

Abschließend wird auf die Notwendigkeit der einheitlichen Anwendung der Vorschriften zur Gleichbehandlung aller politischen Kräfte hingewiesen.

Die angesprochenen Gemeinden und die Vertreter der Parteien/Bewegungen werden daher



ad attenersi rigorosamente alle prescrizioni indicate, nonché alle disposizioni comunicate con circolare n. 16049/EL del 24 marzo 2025 ed alla disciplina prevista dalle seguenti leggi: L. n. 212 del 4 aprile 1956, L. n. 130 del 24.4.1975, L. n. 515 del 10.12.1993 come modificata dalla L. n. 22 del 27.1.2006 e L. n. 28 del 22.2.2000.

Dovranno essere segnalate tempestivamente eventuali difficoltà che dovessero verificarsi nell'attuazione delle disposizioni sopra richiamate e dovrà essere assicurata la massima diffusione di quanto sopra concordato a tutte le formazioni politiche partecipanti alle consultazioni in oggetto.

gebeten, die genannten Bedingungen sowie die mit Rundschreiben des Regierungskommissars Nr. 16049/EL vom 24. März 2025 erlassenen Anweisungen und die folgenden Gesetze genauestens zu beachten: G. Nr. 212 vom 4. April 1956, G. Nr. 130 vom 24.4.1975, G. Nr. 515 vom 10.12.1993 in der von G. Nr. 22 vom 27.1.2006 abgeänderten Fassung, und G. Nr. 28 vom 22.2.2000.

Eventuelle Schwierigkeiten bei der praktischen Umsetzung dieser Anweisungen sind unverzüglich zu melden. Es ist auch dafür zu sorgen, dass diese Vereinbarungen allen an den Wahlen beteiligten Parteien so weit wie möglich bekannt gemacht werden.

p. IL COMMISSARIO DEL GOVERNO - i. A. DES REGIERUNGSKOMMISSÄRS
Il Viceprefetto Vicario - Der Präfektstellvertreter
(Toth)



**GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI**

Provvedimento in materia di trattamento di dati presso i partiti politici e di esonero dall'informativa per fini di propaganda elettorale - 6 marzo 2014 [3013267]

vedi anche: [comunicato stampa](#)

[doc. web n. 3013267]

Provvedimento in materia di trattamento di dati presso i partiti politici e di esonero dall'informativa per fini di propaganda elettorale - 6 marzo 2014

(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2014)

Registro dei provvedimenti
n. 107 del 6 marzo 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito Codice);

VISTO il decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, recante disposizioni in tema di Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13;

CONSIDERATO che i diritti fondamentali della persona devono trovare attuazione anche all'interno delle formazioni sociali ove l'individuo esplica la propria personalità e, tra esse, anche in quelle realtà associative come partiti, movimenti e altre formazioni a carattere politico, la cui attività costituisce espressione del diritto riconosciuto a tutti i cittadini di concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale (artt. 48 e 49 della Costituzione);

CONSIDERATO che la menzionata attività deve essere esercitata nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone cui si riferiscono i dati utilizzati, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali (art. 2 del Codice);

CONSIDERATO che il rispetto delle disposizioni stabilite dal Codice assume particolare rilevanza in relazione all'attività di partiti, movimenti e altre formazioni a carattere politico, in ragione della complessità, anche organizzativa, che può talora caratterizzare tali strutture associative, rispetto alle quali possono risultare oltremodo avvertite, specie in realtà di grandi dimensioni, specifiche esigenze di chiarezza e certezza in ordine alla complessiva portata delle operazioni di trattamento dei dati personali, che spesso presentano natura sensibile in quanto idonei a rivelare l'orientamento politico degli interessati (art. 4, comma 1, lett. d, del Codice);

CONSIDERATO che l'attività delle formazioni politiche si indirizza non solo a soggetti con i quali intrattengono rapporti stabili e strutturati - come nel caso degli aderenti - ma anche nei confronti di persone che vengono contattate in vista di consultazioni politiche, amministrative e referendarie, o a fini di selezione dei candidati (cd. "primarie"), senza instaurare con esse relazioni durature e regolari (es. simpatizzanti); ciò, con riferimento non solo a partiti e movimenti politici, ma anche a comitati di promotori e sostenitori, nonché singoli candidati che, nello svolgimento di campagne elettorali o referendarie, utilizzano numerosi dati personali per l'inoltro di messaggi di propaganda elettorale e connessa comunicazione politica al fine di rappresentare ai cittadini le proprie

posizioni;

CONSIDERATO che si rende necessario richiamare l'attenzione sulla necessità che l'informativa -da rendere, antecedentemente all'inizio del trattamento (art. 13 del Codice), ad aderenti, a soggetti che intrattengono contatti regolari, a simpatizzanti e, nei casi previsti, a destinatari di messaggi di propaganda elettorale e connessa comunicazione politica- risulti effettivamente in grado di assicurare l'integrale comprensione delle caratteristiche del trattamento ed il diritto all'autodeterminazione informativa; ciò, al fine di consentire agli interessati di orientare le proprie scelte esprimendo, nei casi previsti, un consenso libero e pienamente consapevole in ordine al trattamento dei propri dati personali (artt. 23 e ss. del Codice) e, comunque, l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del Codice;

CONSIDERATO che, sulla base dell'esperienza acquisita, si ritiene opportuno intervenire sulla materia al fine di fornire, da un lato, chiarimenti in ordine a taluni adempimenti previsti dal Codice, e, dall'altro, introdurre elementi di semplificazione garantendo, al contempo, un elevato livello di tutela dei diritti degli interessati;

CONSIDERATO che i soggetti sopra menzionati, nello svolgimento delle attività di propaganda elettorale e connessa comunicazione politica, possono utilizzare non solo dati personali relativi a propri aderenti e simpatizzanti, ma anche dati estratti da altre fonti, comprese quelle pubbliche, quali le liste elettorali (art. 51 d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, come modificato dall'art. 177, comma 5, del Codice);

CONSIDERATO che, se i dati sono raccolti presso l'interessato, quest'ultimo deve essere sempre previamente informato in ordine alle finalità, alle modalità e alle altre caratteristiche del trattamento, salvo che per gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati (art. 13, commi 1 e 2, del Codice);

CONSIDERATO che, se i dati non sono invece raccolti presso l'interessato, la predetta informativa va resa all'atto della registrazione dei dati o, quando è prevista, non oltre la prima comunicazione (art. 13, comma 4, del Codice);

CONSIDERATO che il Garante, qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, come nel caso in cui siano estratti dalle liste elettorali, ha il compito di verificare se l'adempimento all'obbligo di rendere l'informativa, da parte di un determinato titolare del trattamento, comporti o meno un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato, e di prescrivere in tal caso eventuali misure appropriate (art. 13, comma 5, lett. c, del Codice);

CONSIDERATO che, con riferimento ai casi in cui i dati personali utilizzati per lo svolgimento delle attività di propaganda elettorale e connessa comunicazione politica non siano raccolti presso l'interessato, le prescrizioni in materia di esonero dall'obbligo di informativa finora adottate dal Garante, caso per caso, e in relazione alle singole iniziative elettorali e referendarie (v. provvedimento del 12 febbraio 2004, in G.U. del 24 febbraio 2004, n. 45, doc. web n. [634369](#), e del 7 settembre 2005, in G.U. del 12 settembre 2005, n. 212, doc. web n. [1165613](#), e da ultimo il provvedimento del 24 aprile 2013, doc. web n. [2404305](#)) si sono rivelate un adeguato strumento di semplificazione delle modalità per adempiere agli obblighi di legge, avvertite come troppo onerose in rapporto alle garanzie per gli interessati, specie quando i dati sono estratti da fonti pubbliche specificamente dedicate e utilizzate in un breve arco temporale come, ad esempio, le liste elettorali;

CONSIDERATO che, alla luce dell'esperienza maturata, si ritiene opportuno intervenire in materia di esonero e di semplificazione dell'informativa con prescrizioni che non abbiano più vigenza provvisoria e circoscritta a determinate consultazioni, ma siano applicabili ogni qual volta si svolgono consultazioni politiche, amministrative o referendarie, o iniziative per selezione di candidati (cd. "primarie"), nel rispetto di presupposti, condizioni e limiti temporali individuati con il presente provvedimento;

CONSIDERATO che, sulla base dell'esperienza acquisita, delle criticità rilevate, anche a seguito dei numerosi quesiti, segnalazioni e reclami pervenuti, il Garante ritiene necessario fornire nuovi contributi in materia con il presente provvedimento, che sostituisce quelli del 12 febbraio 2004 e del 7 settembre 2005 sopra citati;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

Sommario

1. Trattamento dei dati sensibili riguardanti aderenti e soggetti che hanno contatti regolari con partiti, movimenti e altre formazioni a carattere politico
2. Simpatizzanti, persone contattate in occasione di singole iniziative, sovventori
3. Modalità di rilascio dell'informativa
4. Contenuti dell'informativa
 - 4.1. Finalità del trattamento
 - 4.2. Eventuale ambito di circolazione dei dati personali
 - 4.3. Il titolare del trattamento
5. Trattamenti particolari: propaganda elettorale e connessa comunicazione politica
 - 5.1. Esonero dall'obbligo di informare l'interessato in relazione a dati utilizzabili senza consenso
 - 5.2. Dati utilizzabili previa informativa e senza il consenso: aderenti e soggetti che hanno contatti regolari con partiti, movimenti e altre formazioni a carattere politico
 - 5.3. Dati utilizzabili previa informativa e consenso dell'interessato
 - 5.3.1. Iscritti ad organismi associativi a carattere non politico
 - 5.4. Dati non utilizzabili
 - 5.4.1. Fonti pubbliche
 - A. Dati personali raccolti o utilizzati per lo svolgimento di attività istituzionali
 - B. Dati resi pubblici alla luce della disciplina in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni
 - C. Dati raccolti da titolari di cariche elettive e di altre funzioni pubbliche
 - 5.4.2. Fonti ulteriori
 - A. Dati raccolti nell'esercizio di attività professionali, di impresa e di cura
 - B. Dati contenuti negli elenchi telefonici
 - C. Dati reperiti sul web
 - 5.5. Dati raccolti da terzi e messi a disposizione di soggetti politici
6. Modello di informativa
7. Esercizio dei diritti dell'interessato e altre tutele
8. Misure di sicurezza ed altri adempimenti

1. Trattamento dei dati sensibili riguardanti aderenti e soggetti che hanno contatti regolari con partiti, movimenti e altre formazioni a carattere politico

Partiti, movimenti e altre formazioni a carattere politico (ad es., taluni comitati) possono lecitamente utilizzare, senza uno specifico consenso degli interessati (art. 26, comma 4, lett. a, del Codice; autorizzazione n. 3/2013 al trattamento dei dati sensibili da parte degli organismi di tipo associativo e delle fondazioni), i dati sensibili riferiti ad aderenti o ad altri soggetti che con gli stessi intrattengono contatti regolari per il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati, anzitutto, dall'atto costitutivo o dallo statuto. In tale cornice, possono dunque essere trattati, senza il consenso dei predetti interessati –purché nell'ambito di attività strettamente funzionali al perseguimento delle relative finalità istitutive o statutarie (ancorché tra queste non espressamente indicate)–, i dati sensibili raccolti, ad esempio, da partiti, movimenti e altre formazioni a carattere politico per comunicazioni relative all'attività svolta e alle iniziative che l'organismo intraprende o cui partecipa; per l'adempimento dei propri obblighi o la gestione dei contatti; per consentire la realizzazione di servizi resi dal soggetto politico; per l'invio, anche nell'interesse di singoli candidati, di messaggi di propaganda elettorale e connessa comunicazione politica (v. anche par. 5.2); per il recapito di eventuali pubblicazioni.

Il consenso, inoltre, non risulta necessario in tutti gli altri casi di esonero eventualmente applicabili (art. 26, comma 4, del Codice), a condizione che venga rispettato quanto previsto dalla richiamata autorizzazione generale n. 3/2013.

Il consenso scritto, invece, è richiesto nel caso in cui i dati sensibili degli interessati, in aderenza agli scopi determinati e legittimi perseguiti dal titolare, siano comunicati all'esterno o, qualora necessario, diffusi (art. 26, comma 4, lett. a, del Codice; parr. 2, 5 e 7 dell'autorizzazione n. 3/2013, cit.). Rientra in tali ipotesi, ad esempio, l'eventuale comunicazione dei dati ad altri partiti o movimenti politici appartenenti a una medesima coalizione, come pure la loro eventuale diffusione, a prescindere dalle relative modalità e dagli strumenti utilizzati. Parimenti, necessita del consenso degli interessati, sempre a titolo esemplificativo, l'eventuale comunicazione a terzi da parte di comitati di promotori e sostenitori, dei dati degli aderenti e degli altri soggetti che con essi intrattengono contatti regolari raccolti e trattati nel perseguimento delle proprie finalità istitutive.

Per contro, non costituisce "comunicazione" –e non richiede, quindi, il consenso degli interessati– il dare conoscenza dei dati a soggetti che operano in qualità di responsabili o incaricati del trattamento (art. 4, comma 1, lett. l, del Codice). Rientra in tale ipotesi l'eventuale conoscibilità dei dati da parte di soggetti a ciò legittimati in ragione dei compiti concretamente espletati all'interno dell'associazione, del movimento o di altra formazione politica e che siano stati designati in conformità agli artt. 4, comma 1, lett. g) e h), 29 e 30 del Codice.

Inoltre, affinché il trattamento possa considerarsi lecito e corretto (art. 11, comma 1, lett. a, del Codice), è necessario che agli interessati venga resa un'idonea e preventiva informativa ai sensi dell'art. 13 dello stesso Codice (profilo rispetto al quale, v., più diffusamente, i successivi par. 3 e 4).

2. Simpatizzanti, persone contattate in occasione di singole iniziative, sovventori

I dati personali raccolti da partiti, movimenti e altre formazioni a carattere politico, nonché da singoli candidati, in occasione di singole iniziative (petizioni, proposte di legge, richieste di referendum, raccolte di firme o di fondi, etc.) possono essere utilizzati solo con il consenso scritto degli interessati e a condizione che nell'informativa rilasciata all'atto del conferimento dei dati siano evidenziate con chiarezza le finalità perseguite.

Il consenso al trattamento, invece, non è richiesto (art. 26, comma 4, lett. a, del Codice) qualora il sostegno fornito ad una determinata iniziativa in occasione del conferimento dei dati comporti una particolare forma di "adesione" al soggetto politico, tale per cui, in base allo statuto, all'atto costitutivo o ad altro preesistente complesso di regole, quest'ultimo potrà essere successivamente contattato in vista di ulteriori iniziative compatibili con gli scopi originari della raccolta (per es. di comunicazione politica o propaganda elettorale: art. 11, comma 1, lett. b, del Codice). Tali circostanze dovranno essere adeguatamente evidenziate agli interessati a mezzo della menzionata informativa (cfr. par. 4).

Salvo i casi espressamente previsti dalla legge (v., ad esempio, l'art. 5, comma 3, del d.l. n. 149/2013, come modificato dalla l. n. 13/2014, che prevede l'obbligo per i partiti di trasmettere alla Presidenza della Camera dei deputati, nelle ipotesi ivi previste, l'elenco dei rispettivi sovventori), la comunicazione a terzi e la diffusione dei dati relativi a soggetti che erogano finanziamenti o contributi in favore di partiti, movimenti e altre formazioni a carattere politico presuppongono il consenso degli interessati.

3. Modalità di rilascio dell'informativa

L'informativa, orale o scritta, deve essere resa antecedentemente all'inizio del trattamento, vale a dire prima di procedere alla raccolta dei dati e di effettuare su di essi ulteriori operazioni di trattamento (art. 13, comma 1, del Codice). Ove il trattamento

riguardi i dati personali di aderenti o di soggetti che hanno contatti regolari con partiti, movimenti o altre formazioni a carattere politico, l'informativa deve essere resa all'atto dell'adesione all'organizzazione, ovvero in occasione del primo contatto, fatti salvi eventuali aggiornamenti cui la stessa potrà essere soggetta nel tempo nell'ipotesi in cui dovessero variare gli elementi individuati dal Codice.

In caso di raccolta dei dati in occasione di singole iniziative (petizioni, proposte di legge, richieste di referendum, raccolte di firme o di fondi, etc.), gli interessati dovranno essere informati prima del conferimento dei dati, eventualmente anche a mezzo di appositi modelli affissi in luoghi agevolmente accessibili al pubblico.

Ove i dati personali non siano raccolti presso l'interessato, l'informativa dovrà essere comunque resa a quest'ultimo all'atto della loro registrazione, o, se prevista, non oltre la loro prima comunicazione (art. 13, comma 4, del Codice).

Restano ovviamente salve le ipotesi di esonero dall'informativa previste dal presente provvedimento relativamente al trattamento di dati per finalità di propaganda elettorale e connessa comunicazione politica (cfr. par. 5.1).

4. Contenuti dell'informativa

4.1. Finalità del trattamento

Le finalità in funzione delle quali i dati di aderenti, simpatizzanti o altri soggetti che intrattengono contatti regolari con partiti, movimenti e altre formazioni a carattere politico vengono raccolti e trattati devono essere indicate in forma chiara e puntuale nel testo dell'informativa (art. 13, comma 1, lett. a, b, d, ed f, del Codice). Non è, tuttavia, necessario che l'informativa descriva minuziosamente tutte le singole finalità perseguite, ben potendo queste essere indicate anche in forma sintetica, purché attraverso locuzioni inequivocabili e di immediata comprensione per gli interessati.

In ogni caso, ove tra le varie finalità siano ricomprese -come di solito avviene- anche quelle di propaganda elettorale e connessa comunicazione politica (su cui v. anche par. 5), queste dovranno essere espressamente indicate nell'informativa rilasciata agli interessati, evidenziando anche a tale proposito le presunte modalità di contatto che si intendono utilizzare (es. sms, e-mail, etc.).

4.2. Eventuale ambito di circolazione dei dati personali

Partiti, movimenti e altre formazioni a carattere politico possono essere talora caratterizzati da strutture organizzative particolarmente complesse, sia in ragione della propria articolazione territoriale, sia in considerazione della loro possibile adesione a compagini più ampie, di regola finalizzata al perseguimento di obiettivi comuni (si pensi alle coalizioni o agli organismi che fanno parte di una federazione); in tale specifico contesto è necessario che l'informativa resa agli interessati evidenzii in termini chiari ed esaurienti tutti gli elementi di cui all'art. 13 del Codice, in modo da evitare che un assetto organizzativo estremamente variegato possa ingenerare negli interessati comprensibili dubbi in ordine ai profili essenziali relativi al trattamento dei dati personali che li riguardano.

In particolare, in presenza di realtà variamente articolate, partiti, movimenti e altre formazioni a carattere politico devono individuare, autonomamente e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, i soggetti o le categorie di soggetti cui possono essere comunicati i dati (art. 13, comma 1, lett. d, del Codice), avendo cura di indicarli chiaramente nell'informativa da rendere agli interessati; deve quindi risultare chiaro se i dati personali raccolti potranno formare oggetto di comunicazione a terzi e se questi ultimi, ricorrendone i presupposti, potranno trattarli nelle possibili vesti di autonomi titolari (o co-titolari) del trattamento (artt. 4, comma 1, lett. f, e 28 del Codice).

Devono essere altresì indicati, in forma specifica, gli altri eventuali soggetti che, anche in ragione della ramificazione territoriale dell'organizzazione o della sua eventuale adesione a compagini più ampie, potranno venire a conoscenza, in qualità di responsabili del trattamento, dei dati degli interessati per finalità riconducibili agli scopi statuari perseguiti dal titolare. Qualora, poi, fosse prevista anche la diffusione di detti dati, l'informativa dovrà opportunamente indicare, sia pure sinteticamente, le ragioni connesse a tale diffusione (es. adempimento a specifiche disposizioni di legge o statutarie).

4.3. Il titolare del trattamento

Correlativamente, particolare attenzione dovrà essere prestata nell'indicare, all'interno dell'informativa, gli estremi identificativi del titolare del trattamento. In presenza di realtà organizzative particolarmente articolate -spesso dotate, a livello territoriale, di una significativa autonomia gestionale e finanziaria- può risultare talora poco agevole individuare l'effettivo titolare o co-titolare del

trattamento. Conseguentemente, anche al fine di consentire agli interessati un più agevole esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del Codice, andrà accuratamente valutato (anzitutto alla luce delle specifiche circostanze concrete e delle previsioni contenute nell'atto costitutivo, nello statuto in altro complesso di regole preesistenti) in capo a quali soggetti risulti effettivamente incardinato il potere decisionale in ordine alle finalità e modalità del trattamento dei dati personali degli interessati (ivi compresi i profili concernenti gli strumenti utilizzati e la sicurezza: art. 4, comma 1, lett. f, del Codice), sì da poterli coerentemente qualificare quali effettivi titolari o co-titolari del trattamento medesimo.

Da ultimo, merita un richiamo la circostanza che l'informativa dovrà contenere un esplicito riferimento ai diritti di cui all'art. 7 del Codice, e l'indicazione puntuale di almeno un responsabile eventualmente designato anche ai fini del riscontro all'esercizio di detti diritti (art. 13, comma 1, lett. e, e f, dello stesso Codice).

5. Trattamenti particolari: propaganda elettorale e connessa comunicazione politica

Partiti, movimenti politici, comitati di promotori e sostenitori, nonché singoli candidati, possono lecitamente trattare dati personali per finalità di propaganda elettorale e connessa comunicazione politica in occasione di consultazioni politiche, amministrative o referendarie, di iniziative per selezione di candidati (cd. "primarie").

I dati personali estratti da fonti "pubbliche" -vale a dire le informazioni contenute in registri, elenchi, atti o documenti detenuti da un soggetto pubblico, e al tempo stesso accessibili in base ad un'espressa disposizione di legge o di regolamento- possono essere utilizzati per finalità di propaganda elettorale e connessa comunicazione politica, senza richiedere il consenso degli interessati (art. 24, comma 1, lett. c, del Codice). Nell'ipotesi in cui la fonte sia "pubblica" nel senso anzidetto, occorre rispettare i limiti e le modalità eventualmente stabilite dall'ordinamento per accedere a tali fonti (es. se è richiesta l'identificazione di chi ne chiede copia o se l'accesso è consentito solo in determinati periodi o per determinate finalità) o per utilizzarle (es. obbligo di indicare la fonte dei dati o di rispettare le finalità che la legge stabilisce per determinati elenchi). In particolare, possono essere utilizzati, per il perseguimento delle predette finalità di propaganda elettorale e connessa comunicazione politica, i dati personali estratti dai seguenti elenchi pubblici:

- liste elettorali detenute presso i comuni, che "possono essere rilasciate in copia per finalità di applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo ... o per il perseguimento di un interesse collettivo o diffuso" (art. 51 d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, come modificato dall'art. 177, comma 5, del Codice);
- elenco degli elettori italiani che votano all'estero per le elezioni del Parlamento europeo (art. 4 d.l. 24 giugno 1994, n. 408, convertito con l. 3 agosto 1994, n. 483);
- liste aggiunte dei cittadini elettori di uno Stato membro dell'Unione europea residenti in Italia e che intendano ivi esercitare il diritto di voto alle elezioni del Parlamento europeo (artt. 1 e ss. d.lg. 12 aprile 1996, n. 197);
- elenco provvisorio dei cittadini italiani residenti all'estero aventi diritto al voto (art. 5, comma 8, d.P.R. 2 aprile 2003, n. 104);
- elenco provvisorio dei cittadini italiani residenti all'estero aventi diritto al voto per l'elezione del Comitato degli italiani all'estero (Comites, art. 13 l. 23 ottobre 2003, n. 286; art. 5 l. 27 dicembre 2001, n. 459; art. 5, comma 1, d.P.R. 2 aprile 2003, n. 104).

5.1. Esonero dall'obbligo di informare l'interessato in relazione a dati utilizzabili senza consenso

Nel quadro dei principi di semplificazione il Garante ritiene proporzionato, rispetto ai diritti degli interessati, esonerare partiti, movimenti politici, comitati di promotori e sostenitori, nonché singoli candidati, che utilizzano dati personali estratti dagli elenchi indicati al par. 5 per esclusivi fini di propaganda elettorale e connessa comunicazione politica, dall'obbligo di rendere l'informativa prevista dall'art. 13 del Codice, durante il limitato arco temporale legato a consultazioni politiche, amministrative o referendarie, a iniziative per selezione di candidati (cd. "primarie").

In tal modo l'Autorità intende evitare che, nel breve arco temporale in cui si svolgono le consultazioni (politiche, amministrative o referendarie), un alto numero di interessati riceva un elevato numero di informative analoghe riguardanti il trattamento dei dati personali da parte di più soggetti impegnati in iniziative di comunicazione politica. Ciò in considerazione del fatto che i messaggi

elettorali vengono generalmente inviati per posta all'indirizzo risultante dalle liste elettorali che, per una precisa scelta normativa, costituiscono la fonte privilegiata di dati personali lecitamente utilizzabili per i predetti fini (art. 51 d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, come modificato dall'art. 177, comma 5, del Codice).

Tanto premesso, si ritiene proporzionato esonerare partiti, movimenti politici, comitati di promotori e sostenitori, nonché singoli candidati, che utilizzano i dati personali sopra indicati, dall'obbligo di cui all'art. 13 del Codice a partire dal sessantesimo giorno precedente la data delle consultazioni fino al sessantesimo giorno successivo al termine delle stesse (o dell'eventuale ballottaggio), a condizione che nel materiale inviato sia chiaramente indicato un recapito (indirizzo postale, e-mail, eventualmente anche con rinvio a un sito web dove tali riferimenti siano facilmente individuabili) al quale l'interessato possa agevolmente rivolgersi per esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Codice (v. par. 7, infra).

Durante i sessanta giorni successivi al termine delle consultazioni (o dell'eventuale ballottaggio), i destinatari del provvedimento possono continuare a trattare, anche mediante la mera conservazione, i dati personali raccolti dagli elenchi sopra indicati per esclusive finalità di comunicazione politica senza rendere l'informativa.

Al termine di tale circoscritto periodo, i soggetti politici possono continuare a trattare i dati personali solo fornendo l'informativa agli interessati, entro i successivi sessanta giorni, nei modi previsti dall'art. 13, commi 1 e 2, del Codice, oppure avvalendosi del modello di informativa di cui al par. 6, precisando, in ogni caso, la fonte di acquisizione dei dati personali.

Nel caso in cui l'informativa non venga resa entro il predetto termine, i dati dovranno essere cancellati o distrutti.

5.2. Dati utilizzabili previa informativa e senza il consenso: aderenti e soggetti che hanno contatti regolari con partiti, movimenti e altre formazioni a carattere politico

Partiti, movimenti e altre formazioni a carattere politico possono utilizzare lecitamente, senza acquisire previamente uno specifico consenso, i dati personali relativi agli aderenti, nonché agli altri soggetti con cui intrattengono contatti regolari, per finalità di propaganda elettorale e connessa comunicazione politica, trattandosi di attività lecitamente perseguibili ancorché non espressamente previste dall'atto costitutivo o dallo statuto, ovvero strettamente funzionali al perseguimento di tali scopi (v. art. 26, comma 4, lett. a, del Codice; autorizzazione n. 3/2013 cit.). Al riguardo si richiamano le indicazioni già fornite sull'argomento al par. 1.

5.3. Dati utilizzabili previa informativa e consenso dell'interessato

5.3.1. Iscritti ad organismi associativi a carattere non politico

L'uso di dati personali per finalità di propaganda elettorale e connessa comunicazione politica da parte di enti, associazioni ed organismi (es. associazioni sindacali, professionali, sportive, di categoria, etc.), che non perseguono esplicitamente scopi di natura politica, non risulta, in linea generale, legittimo, in quanto tale finalità particolare esula di regola da quelle previste nei regolamenti o negli statuti, non essendo connaturate ai fini perseguiti da tali soggetti.

Tuttavia, nella eccezionale ipotesi in cui i predetti soggetti intendano realizzare iniziative di propaganda elettorale e connessa comunicazione politica – in qualità di titolari del trattamento – sono tenuti ad indicare in modo chiaro nell'informativa da rendere già all'atto dell'iscrizione degli interessati, ovvero anche successivamente, l'intenzione di utilizzare i dati personali dei propri iscritti al predetto scopo in modo da acquisire uno specifico consenso (artt. 13 e 23 del Codice).

Pertanto, nel rispetto dei principi di correttezza e di trasparenza, l'informativa deve essere predisposta in modo tale da lasciare agli associati la possibilità di fornire o meno un consenso specifico, autonomo e differenziato rispetto alle ordinarie finalità perseguite dal titolare, in piena libertà e consapevolezza, volto a permettere l'utilizzo delle informazioni che li riguardano in relazione alla ricezione di materiale propagandistico o politico, ovvero alla comunicazione a terzi dei propri dati personali per le medesime finalità.

E' illegittima la prassi, riscontrata in numerosi casi, di utilizzare gli indirizzi in possesso dell'associazione da parte di dirigenti o ex dirigenti di associazioni o addirittura di soggetti estranei ad esse che si candidano a elezioni politiche o amministrative per iniziative di propaganda elettorale e connessa comunicazione politica.

In tale quadro, enti, associazioni ed organismi non sono tenuti, invece, a richiedere il consenso degli interessati qualora tra i propri scopi statuari figurino anche il diretto perseguimento di finalità di propaganda elettorale e connessa comunicazione politica (v. artt. 24, comma, 1, lett. h, e 26, comma 4, lett. a, del Codice e autorizzazione n. 3/2013 cit.). Ciò a condizione, anche in questo caso, che tali finalità, e le modalità di contatto utilizzabili (es. sms, e-mail, etc.), siano previste espressamente nello statuto o nell'atto costitutivo e siano rese note agli interessati all'atto dell'informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice.

5.4. Dati non utilizzabili

5.4.1. Fonti pubbliche

A. Dati personali raccolti o utilizzati per lo svolgimento di attività istituzionali

Alcune fonti documentali detenute dai soggetti pubblici non sono utilizzabili a scopo di propaganda elettorale e connessa comunicazione politica, in ragione della specifica disciplina di settore che ne preclude l'acquisizione per il perseguimento dei predetti fini. Ciò avviene in relazione:

- alle anagrafi della popolazione residente (artt. 33 e 34 d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223; art. 62 d.lg. 7 marzo 2005, n. 82; d.P.C.M. del 23 agosto 2013, n. 109), in quanto i dati degli iscritti non possono essere forniti in forma elaborata di elenchi (es. liste di intestatari di nuclei familiari) dai comuni a soggetti privati per scopi di propaganda elettorale e connessa comunicazione politica, neanche se il richiedente è un amministratore locale o il titolare di una carica elettiva che intenda utilizzarli ai predetti fini o per intrattenere pubbliche relazioni di carattere personale. Solo le amministrazioni pubbliche possono rivolgere ai comuni una motivata richiesta di rilascio di elenchi per esclusivo uso di pubblica utilità (art. 34 d.P.R. n. 223/1989). Tale disposizione si applica anche ai comuni, i quali possono utilizzare i dati anagrafici in loro possesso solo per usi di pubblica utilità, tra i quali è compresa la comunicazione istituzionale (art. 177, comma 1, del Codice). Resta naturalmente ferma la possibilità per chiunque di ottenere dall'ufficiale di anagrafe i certificati di residenza e stato di famiglia, come previsto dalla disciplina anagrafica (art. 33 d.P.R. n. 223/1989);
- agli archivi dello stato civile (art. 450 c.c.; d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396);
- agli schedari dei cittadini residenti nella circoscrizione presso ogni ufficio consolare (art. 8 d.lg. 3 febbraio 2011, n. 71);
- alle liste elettorali di sezione già utilizzate nei seggi, sulle quali sono annotati dati relativi ai non votanti e che sono utilizzabili solo per controllare la regolarità delle operazioni elettorali (art. 62 d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570);
- ai dati annotati nei seggi da scrutatori e rappresentanti di lista per lo svolgimento delle operazioni elettorali. E' infatti illegittima la compilazione da parte di scrutatori e rappresentanti di lista, per un successivo utilizzo a fini politici, di elenchi delle persone che si sono astenute dal voto (es. allo scopo di sollecitare le stesse rispetto a futuri appuntamenti elettorali). Tali dati, se conosciuti, devono essere trattati con la massima riservatezza nel rispetto del principio costituzionale della libertà e della segretezza del voto, avuto anche riguardo alla circostanza che la partecipazione o meno ai referendum o ai ballottaggi può evidenziare di per sé anche un eventuale orientamento politico dell'elettore;
- ai dati raccolti dai soggetti pubblici nello svolgimento delle proprie attività istituzionali o, in generale, per la prestazione di servizi;
- agli elenchi di iscritti ad albi e collegi professionali (art. 61, comma 2, del Codice);
- agli indirizzi di posta elettronica tratti dall'Indice nazionale degli indirizzi pec delle imprese e dei professionisti (d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221, che ha inserito l'art. 6-bis nel d.lg. 7 marzo 2005, n. 82).

B. Dati resi pubblici alla luce della disciplina in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni

Non possono essere utilizzati per propaganda elettorale e connessa comunicazione politica i dati personali resi disponibili sui siti istituzionali dei soggetti pubblici sulla base di obblighi derivanti dalle disposizioni in materia di trasparenza delle informazioni

concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni (l. 18 giugno 2009, n. 69; d.lg. 14 marzo 2013, n. 33), nonché da altre norme di settore. Si pensi, ad esempio, agli atti contenenti dati personali pubblicati all'albo pretorio on line, alla pubblicità degli esiti concorsuali, agli atti di attribuzione a persone fisiche di vantaggi economici comunque denominati, agli organigrammi degli uffici pubblici recanti anche recapiti telefonici e indirizzi di posta elettronica dei dipendenti, alle informazioni riferite agli addetti ad una funzione pubblica.

Ciò, in quanto le forme di diffusione previste dal suddetto quadro normativo, in particolare dalle norme in materia di trasparenza, innovando e riordinando le numerose disposizioni di settore e introducendo specifici obblighi in capo alle pubbliche amministrazioni, mirano a rafforzare lo strumento della pubblicità a fini di prevenzione della corruzione, nonché di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche da parte delle pubbliche amministrazioni. La circostanza che dati personali siano resi pubblicamente conoscibili on line per finalità di trasparenza dell'organizzazione e dell'attività amministrativa non consente che gli stessi siano liberamente riutilizzabili da chiunque e per qualsiasi scopo, ivi compreso, quindi, il perseguimento di finalità di propaganda elettorale e connessa comunicazione politica.

C. Dati raccolti da titolari di cariche elettive e di altre funzioni pubbliche

Specifiche disposizioni di legge prevedono che i titolari di alcune cariche elettive possono richiedere agli uffici di riferimento di fornire notizie utili all'esercizio del mandato ed alla loro partecipazione alla vita politico-amministrativa dell'ente.

Ad esempio, i consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato (art. 43, comma 2, d.lg. 18 agosto 2000, n. 267). Specifiche disposizioni prevedono, altresì, l'esercizio di tale diritto da parte di consiglieri regionali.

Il predetto diritto di accesso alle informazioni è direttamente funzionale alla cura di un interesse pubblico connesso all'esercizio del mandato elettivo; tale finalizzazione esclusiva in ordine all'utilizzo dei dati così ottenuti costituisce, al tempo stesso, il presupposto che legittima l'accesso e che ne limita la portata.

Fuori dai predetti casi, strettamente riconducibili ad attività e compiti espletati nel corso del mandato elettivo, non è lecito, quindi, richiedere agli uffici dell'amministrazione di riferimento la comunicazione di intere basi di dati oppure la formazione di appositi elenchi "dedicati" da utilizzare per attività di comunicazione politica.

Non è parimenti consentito, da parte di soggetti titolari di cariche pubbliche non elettive e, più in generale, di incarichi pubblici, l'utilizzo per finalità di propaganda elettorale e connessa comunicazione politica dei dati acquisiti nell'ambito dello svolgimento dei propri compiti istituzionali.

5.4.2. Fonti ulteriori

A. Dati raccolti nell'esercizio di attività professionali, di impresa e di cura

I dati personali raccolti nell'esercizio di attività professionali e di impresa, ovvero nell'ambito dell'attività di tutela della salute da parte di esercenti la professione sanitaria e di organismi sanitari, non sono utilizzabili per fini di propaganda elettorale e connessa comunicazione politica. Tale finalità non è infatti riconducibile agli scopi legittimi per i quali i dati sono stati raccolti (art. 11, comma 1, lett. b, del Codice).

Ad esempio, non è lecito utilizzare particolari indirizzi o dati raccolti da strutture sanitarie, pubbliche e private, ovvero da singoli professionisti sanitari, nell'ambito delle attività di diagnosi e cura da essi svolti, al fine di veicolare messaggi di comunicazione politica volti a sostenere la candidatura di personale medico o comunque legato alla struttura sanitaria presso la quale l'interessato si è recato per fini di cura.

B. Dati contenuti negli elenchi telefonici

I dati personali degli intestatari di utenze pubblicati negli elenchi telefonici non possono essere utilizzati per finalità di propaganda elettorale e connessa comunicazione politica.

L'art. 129 del Codice, in attuazione della disciplina europea e in particolare della direttiva 2002/58/CE, ha individuato nella "mera

ricerca dell'abbonato per comunicazioni interpersonali" la finalità primaria degli elenchi telefonici realizzati in qualunque forma (cartacei o elettronici), ribadendo che il trattamento dei dati inseriti nei predetti elenchi, se effettuato per fini ulteriori e diversi da quelli di comunicazione interpersonale (e, segnatamente, per scopi pubblicitari, promozionali o commerciali), è lecito solo se è effettuato con il consenso specifico ed espresso degli interessati.

A seguito delle modifiche dell'art. 130 del Codice (come da ultimo emendato dall'art. 20-bis del d.l. 25 settembre 2009, n. 135, convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, l. 20 novembre 2009) e dell'istituzione del "Registro pubblico delle opposizioni" (d.P.R. 7 settembre 2010, n. 178), è stata introdotta una deroga al principio generale dell'obbligo di acquisire preventivamente il consenso libero, specifico e informato per i trattamenti di dati, effettuati mediante telefonate con operatore, a fini "di invio di materiale pubblicitario, di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale", salvo che gli interessati non esercitino il diritto di opposizione mediante l'iscrizione nel suddetto "Registro" (opt-out). Tale deroga è limitata alle finalità predette, indicate specificamente dalle disposizioni citate, e non opera per l'utilizzo dei dati personali contenuti nei menzionati elenchi a scopo di propaganda elettorale e connessa comunicazione politica.

C. Dati reperiti sul web

Anche per quanto riguarda i dati reperiti liberamente sul web deve evidenziarsi il generale divieto di utilizzo per finalità di propaganda elettorale e connessa comunicazione politica. Non è lecita la raccolta e il successivo utilizzo -per l'invio, anche a mezzo e-mail, di messaggi, newsletter e di altro materiale di propaganda elettorale- di:

- dati raccolti automaticamente in Internet tramite appositi software;
- liste di abbonati ad un provider;
- dati pubblicati su siti web per specifiche finalità di informazione aziendale, comunicazione commerciale o attività associativa;
- dati ricavati da social network, forum o newsgroup;
- dati consultabili in Internet solo per le finalità di applicazione della disciplina sulla registrazione dei nomi a dominio.

L'agevole reperibilità di dati personali in Internet (quali recapiti telefonici o indirizzi di posta elettronica) non autorizza il trattamento di tali dati per qualsiasi scopo, ma soltanto per le finalità sottese alla loro pubblicazione.

5.5. Dati raccolti da terzi e messi a disposizione di soggetti politici

L'eventuale acquisizione dei dati personali da un soggetto terzo, per esempio società specializzate che mettono a disposizione di partiti, movimenti politici, comitati di promotori e sostenitori, nonché di singoli candidati, informazioni relative a numeri di telefonia fissa e mobile, indirizzi e-mail o postali, raccolte in base ad un consenso reso per diversi scopi (compresi quelli di tipo promozionale o commerciale, cd. liste consensate) non esime i predetti soggetti dal verificare, anche con modalità a campione, che il conferente:

- abbia informato gli interessati riguardo all'utilizzo dei dati per finalità di propaganda elettorale e connessa comunicazione politica ed abbia ottenuto il loro consenso idoneo ed esplicito all'uso per tali scopi. Il consenso deve risultare manifestato liberamente, in termini differenziati, rispetto alle diverse finalità di invio di materiale pubblicitario, di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale e documentato per iscritto (art. 23, comma 3, del Codice);
- abbia raccolto un consenso specifico in relazione ad alcune particolari modalità di contatto. Tale previsione riguarda i dati relativi agli abbonati a servizi di comunicazione elettronica o di telefonia mobile, nonché agli utilizzatori di schede di traffico prepagato, quando il trattamento avvenga mediante sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore, chiamate preregistrate, invio di e-mail, telefax, messaggi del tipo mms o sms (art. 130, commi 1 e 2, del Codice). In tali casi il consenso deve riguardare specificamente le modalità di contatto (mediante l'utilizzo di strumenti automatizzati) e può essere acquisito una tantum, senza possibilità di ricorrere a modalità di silenzio-assenso;

- non abbia violato il principio di finalità del trattamento dei dati, associando informazioni provenienti da più archivi, anche pubblici, aventi scopi incompatibili (artt. 11 e 61 del Codice).

Inoltre partiti, movimenti politici, comitati di promotori e sostenitori, nonché singoli candidati hanno l'onere di verificare che sia stata fornita l'informativa e acquisito il consenso anche in caso di servizi di comunicazione politica curati da terzi, sia che tali soggetti provvedano direttamente all'invio di lettere o messaggi di propaganda elettorale e connessa comunicazione politica utilizzando basi di dati in loro possesso, in qualità di autonomi titolari del trattamento, sia laddove essi agiscano in qualità di responsabili del trattamento. Le verifiche sopra indicate possono essere effettuate, anche avvalendosi della figura del mandatario elettorale (v. artt. 3 e 7 della l. 10 dicembre 1993, n. 515); a tal fine, i menzionati soggetti potranno richiedere altresì che il terzo rilasci apposita dichiarazione attestante l'effettivo adempimento degli obblighi sopra richiamati.

Al fine di individuare correttamente tali posizioni soggettive, si evidenzia che gli artt. 4, comma 1, lett. f) e 28 del Codice definiscono il titolare come il soggetto "cui competono ... le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati" e che esercita "un potere decisionale del tutto autonomo sulle finalità e sulle modalità del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza". Non possono essere considerati titolari autonomi quei soggetti terzi cui, ad una asserita titolarità formale, non corrispondono, in termini concreti, i poteri tassativamente previsti dal Codice per la configurazione e l'esercizio della titolarità, tra i quali quelli di assumere decisioni relative alle finalità e modalità del trattamento dei dati (per es. quale materiale promozionale diramare e con quali strumenti, e-mail, telefono, corrispondenza postale etc.; l'individuazione dei destinatari della campagna di comunicazione), nonché di esercitare il controllo sul rispetto delle istruzioni impartite e di altre condizioni pattiziate previste aventi riflessi sul trattamento dei dati personali. L'individuazione della titolarità deve tener conto anche "di elementi extracontrattuali, quali il controllo reale esercitato da una parte, l'immagine data agli interessati e il legittimo affidamento di questi ultimi sulla base di questa visibilità" (direttiva 95/46/CE; Gruppo art. 29, Parere 1/2010 sul concetto di "responsabile del trattamento" e "incaricato del trattamento" del 16 febbraio 2010, WP 169). In assenza di tali presupposti, al fine di rendere i trattamenti di dati personali conformi alla disciplina vigente, è necessario che i predetti soggetti esterni preposti allo svolgimento delle campagne di comunicazione politica ricevano una espressa e formale designazione quali responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 29 del Codice.

Laddove il terzo sia stato designato responsabile del trattamento da uno o più titolari (partiti e movimenti politici, comitati ovvero singoli candidati che perseguono la stessa finalità di propaganda elettorale e connessa comunicazione politica), può richiedere copia delle liste elettorali per conto dei medesimi ed effettuare, in tale veste, le specifiche operazioni di trattamento per il periodo di tempo necessario al completamento della campagna elettorale (raccolta delle liste elettorali presso i comuni, utilizzazione dei dati per stampa, imbustamento e postalizzazione delle comunicazioni politiche).

Considerato che la relazione tra ciascun committente ed il soggetto terzo può essere inquadrata come rapporto fra titolare e responsabile del trattamento, la designazione del terzo deve avvenire con atto scritto, nel rispetto di requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità, e deve essere accompagnata da precise istruzioni da parte del titolare, finalizzate al migliore svolgimento dei compiti affidati.

Il responsabile designato potrà trattare solamente i dati personali in concreto effettivamente indispensabili per il perseguimento dei compiti ad esso affidati, rispettando il generale principio di pertinenza e non eccedenza (art. 11, comma 1, lett. d, del Codice), nonché le puntuali istruzioni che il titolare del trattamento deve impartire, anche per ciò che riguarda la sicurezza e l'utilizzo dei dati.

I dati personali così acquisiti e detenuti dal terzo in qualità di responsabile del trattamento non possono essere utilizzati o messi a disposizione di altri committenti che ne facciano successivamente richiesta.

6. Modello di informativa

Tenuto conto della particolare delicatezza dei dati trattati e dei profili di significativa rilevanza evidenziati con il presente provvedimento, l'informativa, ove dovuta, va resa preferibilmente in forma articolata e dettagliata (art. 13, commi 1 e 2, del Codice), adottando formule efficaci e di immediata comprensione per gli interessati.

Nell'ottica di agevolare gli adempimenti previsti dal Codice, si ritiene opportuno predisporre un modello di informativa, utilizzabile dai destinatari del presente provvedimento, nel corso dell'ordinaria attività di contatto con aderenti e simpatizzanti.

L'informativa di seguito riportata, adattabile in funzione delle specifiche circostanze concrete, nonché suscettibile di modifiche e aggiornamenti in relazione alle eventuali evoluzioni nell'organizzazione del soggetto politico o nella gestione del rapporto associativo, potrà essere fornita oralmente o per iscritto, eventualmente inserendola nella modulistica già utilizzata ad altri fini (es. iscrizione al partito, sottoscrizione di petizioni, etc.).

INFORMATIVA

(art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali)

"I dati da Lei conferiti (per es. all'atto dell'iscrizione al partito, della sottoscrizione di una petizione) saranno utilizzati, anche con strumenti informatici, da (indicare il titolare e l'eventuale/i co-titolare/i del trattamento) a fini di (indicare le specifiche finalità) e non saranno comunicati a terzi o resi a loro conoscibili (in alternativa, indicare sinteticamente i soggetti o le categorie di soggetti destinatari dei dati, nell'eventuale veste di responsabili o di autonomi titolari), né diffusi (in alternativa, specificare l'ambito della diffusione).

Il conferimento dei Suoi dati è (specificare se obbligatorio o facoltativo) ed un Suo eventuale rifiuto potrebbe (specificare le conseguenze, es. compromettere l'espletamento di determinate attività).

Le ricordiamo che potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Codice (es. accedere in ogni momento ai Suoi dati, chiederne l'origine, l'aggiornamento, la rettificazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge) rivolgendosi a (indicare le coordinate del titolare o del responsabile, ove designato, per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'art. 7).

L'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento, è disponibile presso (indicare il sito web o le modalità per prenderne conoscenza)".

Anche in relazione alle finalità di propaganda elettorale e connessa comunicazione politica, l'informativa –nei casi in cui è dovuta– potrà essere resa avvalendosi del modello sopra riportato.

Quando i dati utilizzati a fini di propaganda elettorale sono acquisiti presso terzi, si ritiene opportuno che l'informativa indichi anche la fonte di acquisizione dei dati (es. "i Suoi dati sono stati acquisiti presso/da..."). Ciò, al fine di assicurare all'interessato l'integrale comprensione delle caratteristiche del trattamento, e, al contempo, evitare che il titolare sia destinatario, in un breve arco temporale, di numerose richieste di accesso in base all'art. 7 del Codice, limitatamente all'origine dei dati.

7. Esercizio dei diritti dell'interessato e altre tutele

L'interessato, rivolgendosi al titolare o al responsabile del trattamento, può in ogni momento esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Codice. Al riguardo, può accedere ai suoi dati personali, chiederne l'origine, l'aggiornamento o la rettifica; ottenere gli estremi identificativi del titolare o del responsabile, l'indicazione dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati; infine può richiedere la cancellazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, e può opporsi al trattamento per motivi legittimi.

Con particolare riferimento al trattamento dei dati effettuato a fini di propaganda elettorale e comunicazione politica, l'interessato può in ogni momento opporsi alla ricezione di tale materiale, anche nel caso in cui abbia manifestato in precedenza un consenso informato. In tale ipotesi, il titolare è tenuto a non inviare più all'interessato ulteriori messaggi, anche in occasione di successive campagne elettorali o referendarie; ciò vale anche nel caso in cui i dati personali sono estratti dalle liste elettorali, la cui disciplina prevede espressamente il relativo utilizzo per le finalità considerate (art. 51 d.P.R. n. 223/1967 cit.). Tale richiesta potrà, tuttavia, essere accolta limitatamente al trattamento dei dati contenuti nelle liste già raccolte, e non anche in relazione alle attività di comunicazione politica effettuate tramite l'utilizzo di liste elettorali che dovessero essere acquisite in futuro.

Le richieste formulate ai sensi del citato art. 7 del Codice obbligano il titolare del trattamento a fornire un adeguato riscontro nei termini previsti (artt. 8 e 146 del Codice); qualora non venga fornito un riscontro idoneo, l'interessato può rivolgersi all'autorità giudiziaria ovvero presentare un ricorso al Garante (artt. 145 e ss. del Codice).

In ogni caso, laddove l'interessato lamenti un trattamento comunque illecito avente ad oggetto dati personali che lo riguardano,

potrà rivolgersi al Garante mediante reclamo circostanziato o segnalazione, con le modalità di cui agli artt. 141 e ss. del Codice.

8. Misure di sicurezza ed altri adempimenti

Nel quadro del trattamento di dati personali relativi ad aderenti, a soggetti che intrattengono contatti regolari, a singoli simpatizzanti ovvero a cittadini va posta particolare attenzione alle garanzie e cautele previste dal Codice, in relazione alle varie fasi del trattamento, previste a tutela degli interessati.

Il trattamento di dati personali da parte di partiti, movimenti politici, comitati di promotori e sostenitori, nonché singoli candidati, non deve, in quanto tale, essere notificato al Garante, non rientrando tra le ipotesi specificamente elencate dall'art. 37 del Codice.

È altresì facoltativo designare uno o più responsabili del trattamento (art. 29 del Codice), mentre è obbligatorio designare le persone fisiche incaricate laddove effettuano operazioni di trattamento sotto la diretta autorità del titolare o del responsabile (art. 30 del Codice). Occorre, inoltre, adottare le misure di sicurezza previste dagli artt. 31-36 e dall'Allegato B) del Codice.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

1. ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. h), del Codice, richiama l'attenzione di partiti, movimenti e altre formazioni a carattere politico sulla necessità che vengano osservate le modalità di trattamento esplicitate in motivazione (v. par. 1, 2, 3 e 4), al fine di consentire agli interessati, in particolare, l'esercizio dei propri diritti in ragione di un'effettiva comprensione della tipologia e delle caratteristiche del trattamento e, al contempo, di assicurare l'effettivo adempimento dei doveri che la legge impone in capo ai titolari del trattamento medesimo;

2. ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. c), del Codice prescrive a partiti, movimenti politici, comitati di promotori e sostenitori, nonché singoli candidati, di conformare il trattamento dei dati personali per finalità di propaganda elettorale e connessa comunicazione politica alle modalità stabilite nel par. 5 del presente provvedimento;

3. ai sensi degli artt. 13, comma 5, e 154, comma 1, lett. c), del Codice, dispone che partiti, movimenti politici, comitati di promotori e sostenitori, nonché singoli candidati, ove utilizzino dati personali estratti dagli elenchi pubblici indicati al par. 5:

a) possono prescindere dall'obbligo di rendere previamente l'informativa agli interessati dal sessantesimo giorno precedente la data delle consultazioni fino al sessantesimo giorno successivo al termine delle stesse o dell'eventuale ballottaggio, a condizione che nel materiale inviato sia chiaramente indicato un recapito (indirizzo postale, e-mail, eventualmente anche con rinvio a un sito web dove tali riferimenti siano facilmente individuabili) al quale l'interessato possa agevolmente rivolgersi per esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Codice (v. par. 7);

b) possono continuare, decorsi i predetti sessanta giorni dal termine della consultazione o dell'eventuale ballottaggio, a trattare (anche mediante la mera conservazione), i dati personali raccolti lecitamente secondo le modalità indicate nel presente provvedimento, per esclusive finalità di propaganda elettorale e connessa comunicazione politica, solo se informino gli interessati entro i successivi sessanta giorni nei modi previsti dall'art. 13, commi 1 e 2, del Codice, ovvero avvalendosi del modello di informativa riportato al par. 6;

c) devono cancellare o distruggere i dati nel caso in cui l'informativa non venga resa entro i predetti termini.

Dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Ministero della giustizia-Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 6 marzo 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

DELIBERA 2 aprile 2025

Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale in relazione alla campagna per i referendum popolari abrogativi indetti per i giorni 8 e 9 giugno 2025. (Documento n. 10). (25A02118)

(GU n.80 del 5-4-2025)

(Testo approvato dalla Commissione
nella seduta del 2 aprile 2025)

LA COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi

Viste le ordinanze dell'Ufficio centrale per il referendum della Corte di cassazione del 12 dicembre 2024, depositate in pari data, con le quali sono state dichiarate conformi alle norme degli articoli 75 e 87 della Costituzione e della legge n. 352 del 1970 e successive modificazioni le richieste di cinque referendum per l'abrogazione: dell'art. 9, comma 1, lettera b), limitatamente alle parole «adottato da cittadino italiano» e «successivamente alla adozione», nonché della lettera f), recante la seguente disposizione «f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica» della legge 5 febbraio 1992, n. 91, con la seguente denominazione «Cittadinanza italiana: Dimezzamento da 10 a 5 anni dei tempi di residenza legale in Italia dello straniero maggiorenne extracomunitario per la richiesta di concessione della cittadinanza italiana»; del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, come modificato dal decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, dalla sentenza della Corte costituzionale 26 settembre 2018, n. 194, dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, dal decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dal decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dalla sentenza della Corte costituzionale 24 giugno 2020, n. 150, dal decreto-legge 24 agosto 2021, n. 115, convertito con modificazioni dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147, dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, dalla sentenza della Corte costituzionale 23 gennaio 2024, n. 22, dalla sentenza della Corte costituzionale del 4 giugno 2024, n. 128, con la seguente denominazione: «Contratto di lavoro a tutele crescenti - disciplina dei licenziamenti illegittimi: abrogazione»; dell'art. 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come sostituito dall'art. 2, comma 3, della legge 11 maggio 1990, n. 108, limitatamente alle parole «compreso tra un» , alle parole «ed un massimo di 6» e alle parole «la misura massima della predetta indennità può essere maggiorata fino a dieci mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai dieci anni e fino a quattordici mensilità

per il prestatore di lavoro con anzianita' superiore ai venti anni, se dipendenti da datore di lavoro che occupa piu' di quindici prestatori di lavoro», con la seguente denominazione: «Piccole imprese - licenziamenti e relativa indennita': abrogazione parziale»; del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, limitatamente alle seguenti parti: art. 19, comma 1, limitatamente alle parole «non superiore a dodici mesi. Il contratto puo' avere una durata superiore, ma comunque», alle parole «in presenza di almeno una delle seguenti condizioni», alle parole «in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 31 dicembre 2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa e produttiva individuate dalle parti»; e alle parole «b-bis»); comma 1-bis, limitatamente alle parole «di durata superiore a dodici mesi» e alle parole «dalla data di superamento del termine di dodici mesi»; comma 4, limitatamente alle parole «, in caso di rinnovo,» e alle parole «solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi»; articolo 21, comma 01, limitatamente alle parole «liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente,», con la seguente denominazione «Abrogazione parziale di norme in materia di apposizione di termine dal contratto di lavoro subordinato, durata massima e condizioni per proroghe e rinnovi»; dell'art. 26, comma 4, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato dall'art. 16 del decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, dall'art. 32 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modifiche dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonche' dall'art. 13 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modifiche dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, limitatamente alle parole «Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attivita' delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.», con la seguente denominazione: «Esclusione della responsabilita' solidale del committente, dell'appaltatore e del subappaltatore per infortuni subiti dal lavoratore dipendente di impresa appaltatrice o subappaltatrice, come conseguenza dei rischi specifici propri dell'attivita' delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.»;

Viste le sentenze della Corte costituzionale nn. 11, 12, 13, 14 e 15 del 20 gennaio 2025, depositate il 7 febbraio 2025, con le quali sono state dichiarate ammissibili le richieste di referendum popolare secondo i quesiti di cui alle ordinanze dell'Ufficio centrale per il referendum;

Visto il decreto-legge 19 marzo 2025, n. 27, recante «Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2025», il quale prevede che le operazioni di votazione si svolgano «in deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15»;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2025, assunta ai sensi dell'art. 34 della legge n. 352 del 1970;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica del 31 marzo 2025, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 75 del 31 marzo 2025, con i quali sono stati indetti i cinque referendum popolari abrogativi i cui comizi sono convocati per i giorni 8 e 9 giugno 2025;

Visti, quanto alla potesta' di rivolgere indirizzi generali alla RAI e di disciplinare direttamente le «Tribune», gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista, quanto alla potesta' di dettare prescrizioni atte a garantire l'accesso alla programmazione radiotelevisiva, in condizioni di parita', la legge 22 febbraio 2000, n. 28 e successive modificazioni e integrazioni, in particolare gli articoli 2, 3, 4 e 5;

Visti quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialita', dell'indipendenza, dell'obiettivita' e dell'apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonche' alla tutela delle pari opportunita' tra uomini e donne, l'art. 4 del testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi, approvato con decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, nonche' gli atti di indirizzo approvati dalla Commissione, in particolare, il 13 febbraio

e il 30 luglio 1997, nonché l'11 marzo 2003;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sull'iniziativa legislativa del popolo;

Considerata l'opportunità che la concessionaria pubblica garantisca la più ampia informazione e conoscenza sui quesiti referendari, anche nelle trasmissioni che non rientrano nei generi della comunicazione e dei messaggi politici;

Consultata l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e successive modificazioni e integrazioni e tenuto conto della relativa delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni recante «disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per i cinque referendum popolari aventi ad oggetto l'abrogazione parziale dell'art. 9, comma 1, lettera b) e lettera f), della legge 5 febbraio 1992, n. 91 (nuove norme sulla cittadinanza), l'abrogazione del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 recante «disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183», l'abrogazione parziale dell'art. 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604 (norme sui licenziamenti individuali), l'abrogazione del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183) e l'abrogazione parziale dell'art. 26, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), indetti per i giorni 8 e 9 giugno 2025», con particolare riferimento all'attività di monitoraggio e modalità di contraddittorio nonché ai criteri di valutazione;

Considerata la prassi pregressa e i precedenti di proprie deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi, nonché l'esperienza applicativa di tali disposizioni;

Dispone:

nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, come di seguito:

Art. 1

Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni

1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento si riferiscono alle consultazioni referendarie dei giorni 8 e 9 giugno 2025 in premessa e si applicano su tutto il territorio nazionale. Ove non diversamente previsto, esse hanno effetto dal giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale e cessano di avere efficacia il giorno successivo alla consultazione.

2. Il servizio pubblico radiotelevisivo fornisce la massima informazione possibile, conformandosi con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, completezza, imparzialità, indipendenza, parità di trattamento tra diversi soggetti politici e opposte indicazioni di voto, sulle materie oggetto di ogni referendum, al fine di consentire al maggior numero di ascoltatori di averne una adeguata conoscenza.

3. In tutte le trasmissioni che, ai sensi e con i limiti del presente provvedimento, operano riferimenti alle materie proprie del referendum, gli spazi sono ripartiti in due parti uguali fra le opposte indicazioni di voto, ovvero fra i favorevoli e i contrari ai quesiti.

4. In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale, della campagna elettorale di cui alla presente delibera con altre consultazioni elettorali, saranno applicate le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relative a ciascun tipo di consultazione.

Art. 2

Tipologia della programmazione RAI
durante la campagna referendaria

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento la programmazione radiotelevisiva della RAI in riferimento alle consultazioni referendarie dei giorni 8 e 9 giugno 2025 ha luogo esclusivamente tramite:

a) la comunicazione politica effettuata mediante forme di confronti previsti all'articolo 5 della presente delibera, nonché eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla RAI. Queste devono svolgersi nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 1, comma 2, tra i soggetti aventi diritto ai sensi del successivo art. 3;

b) messaggi politici autogestiti relativi alle materie proprie del referendum, ai sensi dell'art. 6 della presente delibera;

c) l'informazione, assicurata, secondo i principi di cui all'art. 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e successive modificazioni e integrazioni e con le modalità previste dall'art. 7 della presente delibera, mediante i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, i programmi di approfondimento e ogni altro programma di contenuto informativo. Questi ultimi, qualora si riferiscano specificamente alle materie proprie del referendum, devono essere ricondotti alla responsabilità di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'art. 35 del testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi, approvato con decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208;

d) le ulteriori trasmissioni di comunicazione politica, eventualmente disposte dalla RAI, diverse dai confronti, si conformano alle disposizioni di cui al presente articolo, in quanto applicabili.

2. In tutte le trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di comunicazione politica, dai messaggi politici autogestiti e dai programmi di informazione ricondotti sotto la responsabilità di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi di legge, non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di esponenti politici o di persone chiaramente riconducibili ai soggetti politici di cui all'articolo 3 e non possono essere trattati temi che riguardino vicende o fatti legati alle tematiche dei referendum. In tali trasmissioni è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni di voto o manifestare le proprie preferenze di voto relative ai referendum.

2-bis. Dal giorno della messa in onda del primo contenuto relativo alla disciplina in oggetto, la Rai si impegna ad aprire una relativa sezione in evidenza sul portale Raiplay ove saranno inseriti gli spot illustrativi delle modalità di voto, i programmi di comunicazione politica e i messaggi politici autogestiti, relativi alle predette consultazioni referendarie.

Art. 3

Soggetti legittimati alle trasmissioni

1. Alle trasmissioni che trattano materie proprie del referendum possono prendere parte:

a) le forze politiche che costituiscano gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale ovvero che abbiano eletto con proprio simbolo un deputato al Parlamento europeo. La loro partecipazione alle trasmissioni è soggetta alle modalità e alle condizioni di cui al presente provvedimento;

b) le forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera a), oggettivamente riferibili a una delle minoranze linguistiche indicate dall'art. 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, o che hanno eletto, con un proprio simbolo, almeno un rappresentante nel Parlamento nazionale. La loro partecipazione alle trasmissioni è soggetta alle modalità e alle condizioni di cui al presente provvedimento;

c) il gruppo misto della Camera dei deputati e il gruppo misto del Senato della Repubblica, i cui rispettivi presidenti individuano, d'intesa fra loro, secondo criteri che contemperino le esigenze di rappresentatività con quelle di pariteticità, le forze politiche diverse da quelle di cui alle lettere a) e b), che di volta in volta

rappresenteranno i due gruppi. La loro partecipazione alle trasmissioni e' soggetta alle modalita' e alle condizioni di cui al presente provvedimento;

d) i comitati, le associazioni e gli altri organismi collettivi, comunque denominati, rappresentativi di forze sociali e politiche di rilevanza nazionale, diverse da quelle riferibili ai soggetti di cui alle lettere precedenti. Tali organismi devono avere un interesse obiettivo e specifico sui temi propri del referendum, rilevabile anche sulla base dei rispettivi statuti e delle motivazioni allegate alla richiesta di partecipazione, che deve altresì contenere una esplicita indicazione di voto. La loro partecipazione alle trasmissioni e' soggetta alle condizioni e ai limiti di cui al presente provvedimento.

2. I soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c) chiedono alla Commissione, entro i cinque giorni non festivi successivi alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente provvedimento, di partecipare alle trasmissioni, indicando se il loro rappresentante sosterrà la posizione favorevole o quella contraria sui quesiti referendari, ovvero se sono disponibili a farsi rappresentare di volta in volta da sostenitori di entrambe le opzioni di voto.

3. I soggetti di cui al comma 1, lettera d), devono essersi costituiti come organismi collettivi entro cinque giorni non festivi successivi alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente provvedimento. Entro i medesimi cinque giorni essi chiedono alla Commissione esclusivamente mediante invio a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo commvigilanzarai@pec.senato.it, di partecipare alle trasmissioni con un rappresentante, indicando se si dichiareranno favorevoli o contrari a ciascun quesito referendario.

4. La rilevanza nazionale dei soggetti di cui al comma 1, lettera d), il loro interesse obiettivo e specifico ai temi oggetto della richiesta referendaria, nonché la sussistenza delle altre condizioni indicate dal presente articolo sono valutati dalla Commissione secondo la procedura di cui all'art. 10, comma 2, della presente delibera. La comunicazione degli esiti delle valutazioni avviene per posta elettronica certificata.

Art. 4

Illustrazione dei quesiti referendari e delle modalita' di votazione

1. La RAI cura dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni l'illustrazione delle materie proprie dei quesiti referendari attraverso programmi radiofonici, televisivi e multimediali in modo esaustivo, plurale, imparziale e con linguaggio accessibile a tutti. Informa altresì sulla data e sugli orari della consultazione nonché sulle modalita' di votazione, ivi comprese le speciali modalita' di voto previste per gli elettori che non hanno accesso ai seggi elettorali; i programmi sono trasmessi sottotitolati e nella lingua dei segni, fruibile alle persone non udenti, e sono organizzati in modo da evitare confusione con quelli riferiti ad altre elezioni.

2. I programmi di cui al presente articolo, realizzati con caratteristiche di spot autonomo, sono trasmessi entro sette giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni, alla Commissione, che li valuta con le modalita' di cui al successivo art. 10, comma 2, entro i successivi sette giorni.

Art. 5

Confronti referendari

1. La RAI predispone e trasmette in rete nazionale uno o più cicli di confronti televisivi e radiofonici riservati ai temi propri dei quesiti referendari, privilegiando il contraddittorio tra le diverse intenzioni di voto. Ai predetti cicli di confronto prendono parte:

a) le forze politiche referendarie di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), b) e c) in modo da garantire la parità di condizioni e in rapporto all'esigenza di ripartire gli spazi in due parti uguali fra le opposte indicazioni di voto; la loro partecipazione non può

aver luogo se non dopo che esse abbiano dichiarato la loro posizione rispetto a ciascun quesito referendario;

b) i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), tenendo conto degli spazi disponibili in ciascun confronto, anche in relazione all'esigenza di ripartire tali spazi in due parti uguali tra i favorevoli e i contrari a ciascun quesito.

2. I confronti di cui al presente articolo non possono essere trasmessi nel giorno precedente il voto e fino a chiusura dei seggi.

3. Ai confronti di cui al presente articolo non possono prendere parte persone che risultino candidate in concomitanti competizioni elettorali. Nei medesimi programmi non può farsi alcun riferimento a competizioni elettorali in corso.

4. Nei confronti di cui al presente articolo, prendono parte, per ciascuna delle indicazioni di voto, fino ad un massimo di sei persone, tre per la posizione favorevole e tre per la posizione contraria.

5. I confronti di cui al presente articolo sono trasmessi su tutte le reti generaliste diffuse in ambito nazionale, televisive e radiofoniche, preferibilmente nelle fasce orarie di maggiore ascolto, prima o dopo i principali notiziari. I predetti confronti sono anche disponibili sulle piattaforme multimediali. Quelli trasmessi per radio possono avere le particolarità che la specificità del mezzo rende necessarie o opportune, ma devono comunque conformarsi quanto più possibile alle trasmissioni televisive. L'eventuale rinuncia o assenza di un avente diritto non pregiudica la facoltà degli altri soggetti a intervenire, anche nella medesima trasmissione o confronto, ma non determina un accrescimento del tempo loro spettante. Nelle relative trasmissioni è fatta menzione di tali rinunce o assenze. In ogni caso, il tempo complessivamente a disposizione dei soggetti che hanno preventivamente espresso una indicazione di voto uguale a quella del soggetto eventualmente assente deve corrispondere al tempo complessivamente a disposizione dei soggetti che esprimono opposta indicazione di voto. I confronti sono trasmessi dalle sedi RAI di norma in diretta; l'eventuale registrazione, purché effettuata nelle ventiquattro ore precedenti l'inizio della messa in onda contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte ai confronti, deve essere concordata con i soggetti che prendono parte alle trasmissioni. Qualora i confronti non siano ripresi in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.

6. La RAI trasmette confronti sui temi referendari in numero uguale per ciascuna indicazione di voto, in condizioni di parità di tempo, di parola e di trattamento. Il confronto è moderato da un giornalista della RAI. La durata massima di ciascun confronto è di quaranta minuti. Le ulteriori modalità di svolgimento dei confronti sono delegate alla direzione di Rai Parlamento, che riferisce alla Commissione tutte le volte che lo ritiene necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni di cui al successivo art. 10.

7. In ogni caso la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti dei soggetti politici aventi diritto deve essere effettuata su base settimanale, garantendo l'applicazione dei principi di uguaglianza, equità e di parità di trattamento nell'ambito di ciascun periodo di due settimane di programmazione. Nell'ultima settimana precedente la consultazione la RAI è invitata ad intensificare la verifica del rispetto dei criteri di cui al precedente art. 2, comma 1, lettera a), garantendo un più efficace e tempestivo riequilibrio di eventuali situazioni di disparità in relazione all'imminenza della consultazione. Ove ciò non sia possibile, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni valuta la possibilità di una tempestiva applicazione, nei confronti della rete su cui è avvenuta la violazione, delle sanzioni previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28 e successive modificazioni e integrazioni, e dall'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

8. La ripartizione degli aventi diritto nelle trasmissioni di cui al presente articolo ha luogo mediante sorteggio a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto, e per il quale la RAI può proporre criteri di ponderazione.

Art. 6

Messaggi autogestiti

1. La programmazione dei messaggi politici autogestiti viene trasmessa, negli appositi contenitori sulle reti nazionali.

2. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i soggetti di cui all'art. 3 del presente provvedimento.

3. Entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale, la RAI comunica all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti, nonche' la loro collocazione nel palinsesto televisivo e radiofonico nelle fasce orarie di maggiore ascolto. La comunicazione della RAI e' valutata dalla Commissione con le modalita' di cui al successivo art. 10.

4. I soggetti politici di cui all'art. 3 beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta alla concessionaria. In tale richiesta essi:

a) dichiarano quale indicazione di voto intendono sostenere, in rapporto ai quesiti referendari;

b) indicano la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;

c) specificano se e in quale misura intendono avvalersi delle strutture tecniche della RAI, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e standard equivalenti a quelli abituali della Rai e in questo caso dovranno produrre le liberatorie relativamente ai diritti musicali e di immagine;

d) se rientranti tra i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), dichiarano che la Commissione ha valutato positivamente la loro rilevanza nazionale e il loro interesse obiettivo e specifico a ciascun quesito referendario e indicano una casella di posta elettronica certificata per ogni comunicazione si rendesse necessaria.

5. Gli spazi disponibili in ciascun contenitore sono comunque ripartiti in parti uguali tra i soggetti favorevoli e quelli contrari ai quesiti referendari. L'individuazione dei relativi messaggi e' effettuata, ove necessario, con criteri che assicurino l'alternanza tra i soggetti che li hanno richiesti. L'eventuale assenza di richieste in relazione ai quesiti referendari, o la rinuncia da parte di chi ne ha diritto, non pregiudicano la facolta' dei sostenitori dell'altra indicazione di voto di ottenere la trasmissione dei messaggi da loro richiesti, anche nel medesimo contenitore, ma non determinano un accrescimento dei tempi o degli spazi ad essi spettanti.

6. Ai messaggi di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 5, commi 3, 4 e 8. Per quanto non e' espressamente disciplinato nel presente provvedimento si applicano altresì le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Art. 7

Informazione

1. Sono programmi di informazione i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, le rassegne stampa e ogni altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, compresi i programmi informativi diffusi nella sezione video delle testate giornalistiche on line della societa' concessionaria soggetti al campo di applicazione dell'art. 2 del regolamento approvato con delibera Agcom n. 295/23/CONS, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell'attualita' e della cronaca.

2. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento i notiziari e le rassegne stampa diffuse dalla RAI e tutti gli altri programmi a contenuto informativo di cui al comma 1 si conformano con particolare rigore, per quanto riguarda le materie oggetto dei quesiti referendari, ai criteri di tutela del pluralismo, dell'imparzialita', dell'indipendenza, della completezza, dell'obiettività, dell'equilibrata rappresentanza di genere e della parita' di

trattamento fra i diversi soggetti politici.

2-bis. Il principio della parità di trattamento nei programmi di informazione, stabilito dall'art. 5 della legge n. 28 del 2000, per i soggetti politici di cui all'art. 3 della presente delibera è realizzato in modo tale che ciascuno di questi abbia analoghe opportunità di ascolto.

3. I direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, curano, ferma restando l'autonomia editoriale e la salvaguardia della tipologia del format specifico, che l'organizzazione e lo svolgimento del programma, anche con riferimento ai contributi filmati, alla ricostruzione delle vicende narrate, alla composizione e al comportamento del pubblico in studio, risultino finalizzati ad assicurare il rispetto dei criteri di cui al comma 2. Essi assicurano la massima informazione possibile sui temi oggetto dei referendum, al fine di consentire al maggior numero di ascoltatori di averne una adeguata conoscenza, ed evitando pertanto che l'informazione sul referendum sia relegata in trasmissioni che risultano avere bassi indici di ascolto. Essi osservano comunque in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche e per i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera d). A tal fine, qualora il format del programma preveda la presenza di ospiti, prestano anche la massima attenzione alla scelta degli esponenti politici invitati e alle posizioni di contenuto politico espresse dai presenti, garantendo, nel corso dei dibattiti di chiara rilevanza politica, il contraddittorio in condizioni di effettiva parità di trattamento, osservando in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per i favorevoli o i contrari a ciascun quesito referendario. Qualora il format del programma di informazione non preveda il contraddittorio di cui al periodo precedente, il direttore di rete o di testata stabilisce in via preliminare l'alternanza e la parità delle presenze tra le posizioni favorevoli e contrarie a ciascun quesito referendario. A decorrere dall'entrata in vigore della presente delibera, nel caso in cui le puntate del format risultino in numero dispari, il direttore di rete o di testata garantisce la presenza nell'ultima puntata di esponenti politici che esprimono le due posizioni contrapposte in relazione ai quesiti referendari. I direttori responsabili sono tenuti settimanalmente ad acquisire i dati del monitoraggio del pluralismo relativi alla testata diretta e a correggere eventuali disparità di trattamento verificatesi nella settimana precedente. In particolare, essi curano che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata e che, nei notiziari propriamente detti, sia osservata la previsione di cui all'art. 1, comma 5, della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

4. Per quanto riguarda i programmi di informazione di cui al presente articolo, i rappresentanti delle istituzioni partecipano secondo le regole stabilite dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, e dalla legge 10 dicembre 1993, n. 515, per tutti i candidati e gli esponenti politici, salvo intervengano su materie inerenti all'esclusivo esercizio delle funzioni istituzionali svolte.

4-bis. Ove la Rai trasmetta la diretta di convegni o di comizi elettorali di soggetti politici relativi ai quesiti referendari deve assicurare per ciascun quesito referendario la messa in onda di dirette di soggetti favorevoli e contrari al fine di garantire la parità di trattamento. In particolare, nell'ultimo giorno di campagna elettorale, le dirette potranno essere consentite solo se saranno garantiti spazi adeguati a tutte le posizioni referendarie.

5. La parità di trattamento all'interno dei programmi di cui al comma 1 è garantita anche tenendo conto della collocazione oraria delle trasmissioni e degli ascolti. I tempi dei soggetti sono valutati anche considerando la visibilità dei soggetti politici a seconda delle fasce orarie in cui l'esposizione avviene, sulla base degli ascolti registrati dall'Auditel (audience).

5-bis. In particolare, la visibilità è calcolata considerando un indicatore ricavato dal rapporto tra gli ascolti medi registrati da ciascuna rete Rai nel mese di marzo 2025, per ciascuna fascia oraria

e gli ascolti medi registrati dal totale della platea televisiva nell'intera giornata. Ad ogni fascia oraria corrispondera' quindi un diverso indicatore. I tempi fruiti dai soggetti che rappresentano le posizioni favorevoli e contrarie di ciascun quesito referendario nelle varie fasce orarie sono rapportati all'indicatore della corrispondente fascia oraria al fine di ottenere il valore finale riparametrato del tempo rilevato. Ai fini della trasparente applicazione del calcolo della visibilita', il valore numerico degli indicatori sara' messo a disposizione della Rai contestualmente all'entrata in vigore della presente delibera.

6. Per tutto il periodo di vigenza delle disposizioni di cui al presente provvedimento, e in particolare nei trenta giorni precedenti le consultazioni referendarie, la RAI assicura, anche nelle trasmissioni dei canali non generalisti e nella programmazione destinata all'estero, una rilevante presenza degli argomenti oggetto dei referendum nei programmi di approfondimento, a cominciare da quelli di maggior ascolto, curando una adeguata informazione e garantendo comunque, ferma restando l'autonomia editoriale e la salvaguardia della tipologia del format specifico, che nei programmi imperniati sull'esposizione di valutazioni e opinioni sia assicurato l'equilibrio e il contraddittorio fra i soggetti favorevoli o contrari alla consultazione. I responsabili dei suddetti programmi avranno particolare cura di assicurare la chiarezza e la comprensibilita' dei temi in discussione, anche limitando il numero dei partecipanti al dibattito.

7. Nel periodo disciplinato dal presente provvedimento i programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e di valutazioni politiche, sono tenuti a garantire la piu' ampia ed equilibrata presenza e possibilita' di espressione ai diversi soggetti favorevoli o contrari ai quesiti referendari.

8. Il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, e il ripristino di eventuali squilibri accertati, e' assicurato d'ufficio dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

Art. 8

Programmi dell'accesso

1. La programmazione nazionale e regionale dell'accesso e' sospesa a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale fino al 9 giugno 2025.

Art. 9

Trasmissioni per persone con disabilita'

1. Per tutto il periodo di vigenza delle disposizioni di cui al presente provvedimento, e in particolare nei trenta giorni precedenti la consultazione referendaria, la RAI, in aggiunta alle modalita' di fruizione delle trasmissioni da parte delle persone con disabilita', previste dal contratto di servizio, cura la pubblicazione di pagine di Televideo, redatte dai soggetti legittimati di cui al precedente art. 3, recanti l'illustrazione delle argomentazioni favorevoli o contrarie a ciascun quesito referendario e le principali iniziative assunte nel corso della campagna referendaria.

2. I messaggi autogestiti di cui al precedente art. 6 possono essere organizzati, su richiesta del soggetto interessato, con modalita' che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.

Art. 10

Comunicazioni e consultazione della Commissione

1. Il calendario dei confronti e le loro modalita' di svolgimento, l'esito dei sorteggi e gli eventuali criteri di ponderazione, qualora non sia diversamente previsto nel presente provvedimento, sono preventivamente trasmessi alla Commissione.

2. Il Presidente della Commissione parlamentare, sentito l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, tiene con la RAI i contatti che si rendono necessari per l'interpretazione e l'attuazione del presente provvedimento

3. Entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale, la RAI comunica all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il calendario di massima delle trasmissioni di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b), pianificate fino alla data del voto oltre che, il venerdi' precedente la messa in onda, il calendario settimanale delle trasmissioni programmate. Nella definizione dei calendari operativi delle trasmissioni di cui sopra la RAI terra' conto della necessita' di favorire la piu' agevole comprensione da parte del pubblico dell'ambito elettorale di riferimento, anche alla luce della coincidenza temporale delle elezioni amministrative assieme ai cinque referendum.

4. Nel periodo disciplinato dal presente provvedimento, la RAI pubblica quotidianamente sul proprio sito web - con modalita' tali da renderli scaricabili - i dati quantitativi del monitoraggio dei programmi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c) e d) con particolare riferimento ai dati dei tempi di parola, di notizia e di antenna, fruiti dai soggetti favorevoli e dai soggetti contrari ai quesiti referendari. Con le stesse modalita' la RAI pubblica con cadenza settimanale i medesimi dati in forma aggregata.

Art. 11

Responsabilita' del consiglio di amministrazione e dell'Amministratore delegato della RAI

1. Il consiglio di amministrazione e l'amministratore delegato della RAI sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nel presente provvedimento, riferendone tempestivamente alla Commissione.

2. Qualora dai dati del monitoraggio di cui al precedente art. 10, comma 4, emergessero squilibri fra i soggetti favorevoli e contrari a ciascun quesito referendario, il consiglio di amministrazione e l'amministratore delegato della RAI, nel rispetto dell'autonomia editoriale, prescrivono alle testate interessate misure di riequilibrio a favore dei soggetti danneggiati. Le misure di riequilibrio devono essere realizzate nell'ambito della medesima trasmissione e nella medesima fascia oraria, ovvero, ove questo non sia possibile, in altra trasmissione, purché questa abbia analoghe opportunita' di ascolto.

3. L'inosservanza della presente disciplina costituisce violazione degli indirizzi della Commissione di vigilanza ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera c), n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Art. 12

Entrata in vigore

1. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 2025

La Presidente: Floridia